

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

428^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1971

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI Pag. 21687

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 21687

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 21689

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 21688

Modificazioni apportate da Consigli regionali agli Statuti allegati ai disegni di legge nn. 1470, 1510 e 1512 21687

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente 21687

Votazione:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323); « Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657), d'iniziativa del senatore Tropeano

e di altri senatori. **Approvazione del disegno di legge n. 323:**

BARDI, <i>relatore</i>	Pag. 21745
CASSIANI	21747
FILETTI	21734
GALANTE GARRONE	21732
MONTINI	21743
TESAURO	21744
TOMASSINI	21732
TROPEANO	21741
ZUCCALÀ	21739

Votazione e approvazione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

BARDI	21702
COPPOLA	21706
FILETTI	21698
FOLLIERI, <i>relatore</i>	21689
IANNELLI	21690
LUGNANO	21704
PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	21689
TOMASSINI	21692

INTERROGAZIONI

Annunzio	21752
Annunzio di ritiro	21756

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Balbo per giorni 3, Bergamasco per giorni 3, Biaggi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice stesso » (1613).

Comunico inoltre che detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Annunzio di modificazioni apportate da Consigli regionali a Statuti allegati a disegni di legge

PRESIDENTE. Avverto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprie lettere in data odierna, ha comunicato le modificazioni apportate dai Consi-

gli delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Campania ai testi degli Statuti, allegati ai disegni di legge nn. 1470, 1510 e 1512.

Le lettere suddette sono state trasmesse alla 1ª Commissione permanente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (879-B), previo parere della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969 » (1598), previo parere della 1ª Commissione;

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1599), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma » (1550), previo parere della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province defi-

citari » (1570), previo parere della 1ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635 » (1557), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Risanamento dei debiti per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazioni congenite dell'anca » (1600), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

SEGRETO ed altri. — « Estensione ai dipendenti pubblici dei Comuni danneggiati da calamità naturali dei benefici previsti per i Comuni distrutti o danneggiati per cause belliche » (1524), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

BERGAMASCO ed altri. — « Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1541), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

NENCIONI ed altri. — « Inchiesta parlamentare sull'uso sistematico della violenza nei rapporti politici e sindacali » (1556), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione;

MURMURA. — « Modifiche al vigente ordinamento per la promozione alla qualifica di

direttore di divisione o equiparata » (1561), previo parere della 5ª Commissione;

MACCARRONE Antonino ed altri. — « Norme sulla costituzione degli organi regionali di controllo sulle Province, Comuni ed altri enti locali e disposizioni in materia di credito agli enti locali » (1565), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati GALLONI e GRANELLI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale » (1568);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

VERONESI ed altri. — « Estensione ai dottori commercialisti delle norme dell'articolo 351 del codice di procedura penale concernente il diritto al segreto professionale » (1573);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi rispettivamente a Belgrado il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969 » (1552), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

SEGRETO ed altri. — « Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore » (1523), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

TANGA. — « Modifiche della legge 31 ottobre 1967, n. 1092, sull'istituzione dei posti di applicazioni tecniche maschili » (1549), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

PICCOLO ed altri. — « Norme particolari relative all'iscrizione alla Cassa di previ-

denza per avvocati e procuratori » (1563), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 4ª Commissione permanente (Difesa), i seguenti disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

BARDI ed altri. — « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1390);

Deputati FORNALE ed altri. — « Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1506).

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: **Deputati CALVETTI** ed altri. — « Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici » (1195), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sono sforzato, su mandato ricevuto dalla Commissione giustizia, di riportare nella mia succinta relazione gli argomenti così come sono stati trattati durante i lavori della Commissione. Credo di aver esposto, nella relazione, il pensiero di tutti e di avere completamente rappresentato quelle che potevano, da parte di alcuni, essere le soluzioni dei problemi che sono venuti al nostro esame.

Reputo peraltro che la sede nella quale noi siamo chiamati a discutere il disegno di legge non dia la possibilità al relatore di ripetere inutilmente quello che già — io credo — chiaramente è stato detto nella relazione sui punti pacifici e in particolare su quelli intorno ai quali si è svolta controversia ma sui quali in definitiva poi vi è stato il consenso di tutti i commissari.

Pertanto mi riporto alla relazione scritta, riservandomi, se necessario, alla fine della discussione, di dare eventuali chiarimenti.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge proposto alla vostra approvazione contiene una disciplina della vita carceraria degna di competere — ritengo — con quella dei Paesi più civili.

Il nuovo ordinamento, infatti, si ispira e vuole dare attuazione ai principi democratici della nostra Costituzione, la quale statuisce, come è noto, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso

di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

A tal fine, si è tenuto conto dei progressi realizzati dalle esperienze e dagli studi criminologici e penitenziari accogliendo tutti quegli istituti diretti al fine del reinserimento dell'ex detenuto nella società e assicurando il rispetto della personalità umana che è valore da tutelare anche per i condannati. Il tratto più qualificante di questa riforma è dato, credo, dalla disciplina — sotto certi aspetti rivoluzionaria — del lavoro, che è sicuramente il veicolo più idoneo di quella rieducazione diretta al reinserimento nella vita sociale, scopo ultimo del trattamento penitenziario. Sicchè è stato abbandonato innanzitutto il principio secondo il quale il lavoro è considerato un obbligo penale, un aspetto della pena, un obbligo di diritto penale che corrisponde al diritto di punire dello Stato.

Gli articoli 8 e 46 della legge in approvazione ribadiscono, infatti, il principio costituzionale che il lavoro del detenuto non deve avere carattere afflittivo; deve essere rivolto alla produzione di beni e servizi e deve essere adeguatamente remunerato, sulla base delle tariffe sindacali, in modo da contribuire a fare acquisire o sviluppare la attitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga, poi, ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Ai detenuti lavoratori sono poi assicurati la tutela assicurativa e previdenziale e il riposo festivo secondo le leggi vigenti per i lavoratori liberi. In altri termini, questa nuova disciplina della vita carceraria vuole rendere concreto il principio dell'umanizzazione della pena nella consapevolezza che l'isolamento dalla società costituisce di per sè pena sufficiente ed è, di per sè, idoneo ad appagare le legittime esigenze della difesa sociale. Il disegno di legge è, pertanto, ispirato all'intento di assicurare, nella massima misura possibile, il rispetto della personalità dei detenuti e degli internati, quali che siano le loro tendenze e il loro contegno, le condizioni fisiopsichiche, le condizioni sociali e i precedenti. Il tipo di trattamento che il disegno di legge tende ad attuare a tale scopo è il trattamento cosiddetto individualizzato, che

si affida a metodologie fondate sulla tecnica di gruppo ed è di carattere globale, nel senso che vi concorrono tutte le attività organizzative consentite negli istituti.

Ovviamente, il disegno di legge non indica tutte le attività di trattamento nè si diffonde in precisazioni di carattere tecnico operativo: sia perchè in questa materia il pensiero scientifico è soggetto a rapide evoluzioni; sia soprattutto per l'affidamento che si ripone nelle doti di preparazione tecnica dei vari operatori, i quali o sono liberi professionisti specializzati, o, se appartenenti ai quadri dell'amministrazione, vengono messi in condizione di acquisire la cultura e la competenza tecnica necessarie mediante corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale la cui organizzazione è strettamente prevista.

Onorevoli senatori, il Governo sente il dovere di esprimere il più vivo e grato riconoscimento a tutti i Gruppi politici — i cui rappresentanti in Commissione hanno unanimemente approvato il testo sottoposto ora alla vostra approvazione — per l'impegno che hanno posto al fine di elaborare un ordinamento penitenziario che rende onore alla sensibilità giuridica e civile del nostro Paese. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il giureconsulto Paolo soleva dire *poena constituitur in emendationem hominum* e l'articolo 27 della nostra Costituzione afferma il principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tuttavia, esaminando obiettivamente l'ordinamento vigente, non possiamo non constatare come la pena abbia fin qui conservato il carattere tradizionale di castigo, di afflizione. Questo carattere, anche a prescindere dai principi che possono ricavarci dal codice penale, emerge chiaramente dalle modalità delle pene stabilite dall'attuale regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena che han-

no mirato ad assicurare appunto l'afflizione, l'austerità, in un certo senso, dell'esecuzione penale. Il carattere afflittivo della pena risulta anche dal fatto che, in linea generale, essa è proporzionata alla gravità del reato; ma di questo parleremo più avanti.

Non si può onestamente affermare che nell'ancora vigente ordinamento manchino tentativi di assegnare alla pena anche la funzione dell'emenda del condannato; ma certamente tale funzione non solo non è la prevalente, ma è anzi rigorosamente subordinata alla funzione afflittiva. Oggi, però, in virtù del citato dettato costituzionale che abbiamo richiamato, è necessario, non dico eliminare, perchè non è possibile, ma certamente operare affinché la tesi del carattere repressivo della pena passi tra i ricordi del passato.

Il carattere della pena si deduce certamente dalle modalità della sua erogazione, cioè dal regime penitenziario. Non bisogna, però, dimenticare che ogni riforma penitenziaria non può che andare di pari passo con la riforma delle leggi penali sostanziali, oltre che, ovviamente, con quella delle leggi penali processuali sia pure in misura minore. Ciò appare infatti indispensabile al fine di evitare che possa crearsi un'eventuale divergenza tra le finalità perseguite appunto dalle leggi penali e quelle perseguite dalle istituzioni penitenziarie. Anzi la legge penale si pone come logica premessa dell'ordinamento penitenziario.

In secondo luogo, ogni vera riforma penitenziaria che voglia realmente essere utile alla società deve essere adeguata alle condizioni economiche, igieniche, culturali, sociali e spirituali della popolazione. Tale adeguamento poi deve essere costante e deve basarsi su studi e ricerche continue a carattere scientifico delle caratteristiche del Paese.

L'ordinamento penitenziario non può mai essere un fatto, bensì un perenne divenire più di qualsiasi altro ordinamento. Il testo del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario davanti al quale ci troviamo sembra rispondere sufficientemente alle esigenze sovra esposte; è necessario dare atto — anzi è doveroso — alla Commissione giustizia del Senato ed al suo presidente, senatore

Cassiani, di aver compiuto un buon lavoro riordinando e migliorando con grande sensibilità politica ed umana l'originario testo a suo tempo presentato dal Governo.

Innanzitutto importante è il fatto che la Commissione si sia particolarmente adoperata per coordinare il riordinamento del sistema penitenziario con la riforma del codice di procedura penale e con quella del codice penale, portando quasi contemporaneamente a conclusione i suoi lavori su tutte e tre le riforme. Ciò ci garantisce sull'unicità di indirizzo sulla cui indispensabilità ci siamo prima soffermati.

In secondo luogo sembra veramente significativa la costituzione di un apposito istituto di studi penitenziari con lo scopo di attendere alla ricerca scientifica in materia di prevenzione del reato e di trattamento dei condannati in collaborazione con le similari istituzioni nazionali e soprattutto internazionali. Ciò perchè il costante adeguamento delle istituzioni penitenziarie alle esigenze della società è da lungo tempo all'ordine del giorno di tutti i Paesi civili e non si può assolutamente prescindere dai risultati e dagli studi sia sul piano pratico che su quello teorico di altri Paesi, anche se a tradizione sociale e giuridica diversa dal nostro, in quanto il trattamento rieducativo del condannato è certamente più un fatto clinico e scientifico che politico.

Molto apprezzabile mi pare poi lo sforzo compiuto dalla Commissione giustizia di eliminare residui normativi arcaici come l'obbligo del condannato di rimborsare allo Stato le spese di mantenimento, obbligo che spesso ha impedito un reinserimento dello stesso condannato nella vita sociale e che sembra oggi più un prolungamento della condanna piuttosto che la diminuzione degli oneri, nel caso veramente irrisoria, dello Stato stesso.

Per quanto riguarda le condizioni di vita dei detenuti e degli internati, nell'apprezzare le norme veramente innovative, già comprese peraltro nel testo del Governo, mi preme sottolineare l'emendamento della Commissione giustizia per il quale la permanenza all'aria aperta deve (e sottolineo: deve) essere effettuata in gruppi. Si tratta di un

particolare; se esso però si mette in relazione ad altre norme come l'adeguamento, anche se parziale, della mercede alle tariffe sindacali, la possibilità di impiego di detenuti presso aziende industriali private cioè estranee all'amministrazione penitenziaria, all'istituto della semilibertà, alle licenze e così via, appare indicativo di una tendenza di grandissimo rilievo, quella di tentare di risocializzare, attraverso una modificazione del rapporto con l'ambiente, dei soggetti la cui posizione nei confronti della società aveva certamente subito una alterazione.

L'abolizione infatti, ove possibile, dell'isolamento permette all'individuo di capire la necessaria cooperazione con la società, lo rende capace di accettare le critiche, lo responsabilizza, gli permette il conforto del sostegno scambievole con i suoi simili, in sostanza lo socializza e questa mi pare sia la vera forma di rieducazione del condannato voluta dalla nostra Costituzione.

Molti altri sono gli aspetti positivi del disegno di legge, quali la libertà di corrispondenza, la facoltà di reclamo e tutte quelle norme, già illustrate dal relatore nella sua chiarissima relazione, di attuazione del dettato costituzionale il quale non nega neppure ai condannati l'esercizio di tali fondamentali diritti.

Condivido poi tutte quelle norme a sostanza regolamentare che è bene — e questo è ancora merito della Commissione — acquistare carattere di legge formale per la delicatezza della materia. Un motivo di rammarico è il dover approvare il riordinamento del regime penitenziario nell'attuale situazione dell'edilizia carceraria la cui funzionalità è indispensabile per la concreta realizzazione del nuovo ordinamento penitenziario. E se si vuole evitare che le carceri agiscano, anziché come fattore rieducativo e di risocializzazione del condannato, addirittura come fattore criminogeno, bisogna dare la massima importanza all'ambiente e alla sua influenza sul detenuto. Nello stesso programma economico nazionale attualmente in vigore si afferma che l'edilizia giudiziaria e penitenziaria completano il quadro delle misure d'ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione della giustizia.

Tutti conosciamo l'attuale situazione carceraria; è necessario che il Governo si adoperi e provveda con la massima urgenza ai finanziamenti necessari per la costruzione di nuovi e moderni istituti di prevenzione e di pena, in attuazione del resto delle previsioni del programma economico nazionale. Tuttavia, pur nella consapevolezza di attuare una riforma incompleta, non ci sembra sia possibile assumere la responsabilità di rinviare l'approvazione di un ordinamento che già di per sé porterà grandi benefici ai detenuti. Nel dare quindi voto favorevole al disegno di legge, non ci resta che auspicare che il Governo provveda al più presto e con la massima efficienza a completare, anzi a rendere concreta la riforma.

Un ultimo auspicio, signor Presidente e onorevoli colleghi. Come ho detto in precedenza, la pena è oggi proporzionata, sia pure in linea generale, alla gravità del reato e assai poco alla personalità dell'autore del reato. Che la riforma che stiamo attuando dia dei risultati tali da poter costituire il punto di partenza per giungere alla giustizia criminologica che veramente potrà trasformare la giustizia penale in uno strumento di progresso sociale e di vera civiltà.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, con notevole ritardo, rispetto all'evoluzione della coscienza morale e sociale, allo sviluppo delle scienze umane, ed in particolare della criminologia, viene oggi in discussione il disegno di legge sulla riforma penitenziaria, disegno di legge che, superando le vecchie concezioni, riflette il mutamento di indirizzo universalmente seguito nel trattamento del reo, ed esprime la nuova mentalità nel campo penitenziario, secondo la quale è inutile detenere i delinquenti per poi lasciarli uscire senza averli modificati in meglio.

Il principio base del disegno di legge, cioè la umanizzazione e individualizzazione della esecuzione penale, se è nuovo nella legislazione italiana, non lo è però nel pensiero giu-

ridico italiano. Si deve a Cesare Lombroso e ad Enrico Ferri l'inizio della rivoluzione della concezione del delitto e della pena e l'inizio di un vasto movimento di pensiero che concepiva la pena non come inflizione di castigo, ma come tendente a finalità rieducative e al reinserimento del delinquente nella società. È quindi per merito soprattutto della scuola positiva italiana e della scuola di antropologia criminale — merito da tutti riconosciuto — che si è fatto strada il nuovo principio arricchito dalle conquiste della scienza moderna più avanzata e in particolare della criminologia, il cui compito è quello di scoprire le cause della criminalità e di trovare per ognuna il rimedio. Il tempo presente, e non solo in Italia, ha valorizzato il positivismo criminologico, segno della vitalità, dell'attualità del pensiero di Enrico Ferri, che fu fortemente contrastato, fin dal suo apparire, dalla filosofia di Giovanni Gentile e di Benedetto Croce e dalla scuola psicologica di padre Gemelli. A mano a mano che l'aspetto umano, ossia biologico, del problema criminale è diventato importante, le astrazioni hanno ceduto ai fatti concreti ed è stato posto al centro dell'indagine l'uomo, non soltanto come soggetto del delitto, ma anche come soggetto del momento esecutivo della pena.

Il principio secondo il quale la pena deve rispettare la persona umana e la personalità del reo è alla base dei più moderni sistemi penitenziari che hanno introdotto nella rieducazione del criminale le nozioni psicopatologiche, le preoccupazioni di igiene mentale, la personalità stessa del delinquente, la sua realtà biologica. Alcuni di tali sistemi, come quelli in atto nei Paesi socialisti, prevedono una forma di esecuzione della pena privativa della libertà personale che tiene conto sia della personalità del reo sia della natura del delitto, per cui la decisione può essere modificata in base ai risultati nel corso dell'esecuzione. E per meglio far corrispondere la pena alla personalità del reo e alla funzione di rieducazione è stato affermato il principio che il tribunale dovrebbe determinare la forma di esecuzione della pena e nella fase dell'esecuzione modificare la decisione sostituendo eventualmente una specie di pena ad un'altra.

Sul presupposto della funzione rieducativa della pena merita rilievo il sistema polacco, il quale prevede che durante l'esecuzione l'organo giurisdizionale può modificare in ogni tempo il provvedimento relativamente alla applicazione della pena se si presentano condizioni nuove e prima sconosciute. È facile vedere in questo sistema l'influenza della teoria, elaborata da Ferri e dalla scuola positiva italiana, della pena indeterminata che si prolunga nel tempo e assicura all'organo giurisdizionale di esecuzione ampi poteri di decisione in relazione alle variabili condizioni del condannato. Da ricordare in proposito il pensiero del professore polacco Rappaport il quale scrisse: « Il vero scopo del processo penale si può trovare unicamente in un buon esito della misura penale che deve attuarsi in un procedimento di esecuzione regolato da una legge profondamente umana e basata sul riadattamento sociale del soggetto ... *Nullum moderamen poenae sine actione iudicis* ».

La scelta della pena in modo adeguato alla funzione di riadattamento del reo ha ispirato il legislatore francese, il quale fin dal 1958 ha stabilito la necessità della formazione di un *dossier* della personalità che offra tutti gli elementi indispensabili per decidere sulla natura e le modalità della sanzione da applicare. Il legislatore svedese, sia sul piano della prevenzione del crimine che sul piano penitenziario, ha adottato un sistema più articolato in relazione all'età del condannato, alla natura del delitto, alla personalità, realizzando un metodo che anche nella fase esecutiva della pena mantiene vivi i rapporti fra il condannato e la famiglia e la società, metodo che maggiormente agevola il reinserimento del reo.

Si perde ormai in un lontano passato la concezione della pena come castigo e come retribuzione, cioè della pena come vendetta personale e come odio.

In Italia un primo passo verso una regolamentazione del regime penitenziario si ebbe nel 1891 con il regolamento delle case di pena e di prevenzione. Con esso si introducevano semplici controlli, come la commissione visitatrice e il consiglio di sorveglianza. Il loro compito era quello di vigilare sulle condizioni di vita materiali dei detenuti

e di formulare proposte e pareri per eventuali modifiche nelle condizioni del singolo detenuto. Con l'istituzione di detti organismi, che avevano un carattere piuttosto paternalistico, non si modificava il sistema di trattamento, che rimaneva pur sempre quello basato sul principio di segregazione e di custodia del condannato. Fu negli anni successivi, con l'evolversi della concezione della pena e con lo sviluppo degli studi di antropologia criminale e delle cause del delitto, che si fece strada il concetto che l'esecuzione della pena deve tendere al recupero sociale del condannato. Perciò non era sufficiente un semplice controllo delle condizioni di vita del carcere, ma era necessario l'intervento del giudice. Si giunse così al regio decreto del 18 giugno 1931 con il quale tutta l'amministrazione carceraria fu trasferita alle dipendenze del ministro della giustizia. La legislazione vigente non concretizza il concetto della pena intesa come mezzo per la rieducazione del reo ed è indubbiamente arretrata rispetto alle istanze poste dalla scienza moderna e dalla mutata coscienza sociale e morale.

Oggi la posizione degli uomini rispetto alla criminalità è cambiata. Alla reazione di vendetta contro colui che delinque è subentrato un sentimento di umana comprensione. Non ci si contenta più di punire chi ha violato la legge, ma si tenta di scoprire le cause e di procedere al rimedio.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione che sancisce all'articolo 27 il fine principale della pena, che deve tendere alla rieducazione del condannato, e con la rinnovata coscienza democratica, il sistema penitenziario vigente appare indubbiamente anacronistico. La esigenza di rinnovamento del sistema e della concretizzazione di nuovi principi e nuove concezioni fu riaffermata dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Nel 1948 la Camera dei deputati, su proposta dell'onorevole Calamandrei, approvò all'unanimità un ordine del giorno con il quale si chiedeva la nomina di una Commissione d'indagine sulla condizione dei detenuti negli stabilimenti carcerari. Compiuta l'indagine, a conclusione dei lavori la Commissione scrisse nella sua relazione che lo

svolgimento della individualizzazione della pena si inizia nella fase giudiziaria e si completa nella fase esecutiva. La Commissione auspicava un più fattivo e ampio intervento del giudice di sorveglianza nella individualizzazione della pena, il che, secondo la Commissione, era raggiungibile eliminando le deficienze tecniche del sistema e incrementando l'organico e la specializzazione del giudice. Ma la riforma non venne e ci si contentò di alcune correzioni relative all'organizzazione tecnica e attuate mediante circolari tra le quali va ricordata quella che introduceva un trattamento del detenuto che doveva essere considerato come persona e non come un semplice numero. Dopo 25 anni finalmente si introduce con il disegno di legge in discussione il nuovo sistema con il quale si tende a realizzare, ma non compiutamente, il principio della umanizzazione e della individualizzazione della pena e del trattamento del condannato in senso criminologico, introducendo l'osservazione scientifica della sua personalità come presupposto del trattamento penitenziario, caratterizzato dall'uso di una serie di interventi ispirati al principio della duttilità e della variabilità, intesi a modificare la personalità del soggetto e tendenti ad un suo graduale reinserimento nella società.

Le innovazioni, che superano indubbiamente il regolamento del 1931 e sulle quali intendo soffermarmi per il particolare carattere medico-forense e per le finalità terapeutiche, sono in sintesi: la osservazione preliminare del condannato da parte di personale tecnico specializzato, che formulerà le indicazioni in merito al trattamento da effettuarsi, l'assegnazione ad un istituto penitenziario nel quale siano adottati sistemi confacenti all'attuazione del trattamento rieducativo, il lavoro scelto secondo le attitudini, l'istruzione, il culto religioso, l'introduzione del regime di semilibertà, la possibilità di concedere brevi permessi ai detenuti nel caso di pericolo di vita di uno dei congiunti, la concessione della licenza ai condannati ammessi al regime di semilibertà e infine l'assistenza ai dimessi dagli istituti

Ma l'innovazione che riveste notevole interesse criminologico è quella che istituisce

i centri di osservazione, ai quali sono assegnati i condannati e gli internati per permettere lo studio della loro personalità. A nessuno può sfuggire l'importanza di questi centri di osservazione per l'esecuzione penale. Si tratta di una istituzione da molto tempo auspicata dal momento che se si vuole realmente raggiungere l'obiettivo della individualizzazione della pena, ai fini rieducativi ed emendativi dell'autore di un reato, è necessaria l'osservazione di esso sotto vari aspetti. Ogni reato, onorevoli colleghi, è sempre l'espressione di una molteplicità di fattori che riguardano sia la personalità individuale che l'ambiente. Ogni reato ha una storia e perciò è necessario comprendere il suo intimo significato umano, psicologico e sociale. Se la pena deve tendere a ristabilire non solo l'equilibrio interiore dell'individuo, ma anche l'equilibrio fra questo e la società, equilibrio che il reato ha rotto, non si può prescindere dalla conoscenza delle cause sia nel momento applicativo della pena sia in quello esecutivo. Perciò per un adeguato trattamento penitenziario non si può prescindere da un'indagine comportamentale che tenga conto di tutte le manifestazioni del soggetto, da un'indagine medica per vedere se esistono eventuali deficienze organiche, da un'indagine psichiatrica e psicologica, da un'indagine sociologica avente per oggetto la storia familiare, l'esame dei rapporti sociali e dell'ambiente. Da rilevare poi l'importanza dell'indagine sociologica che si estende alla famiglia, ai suoi membri, ai rapporti fra questi ed il colpevole e naturalmente all'ambiente sociale in cui il soggetto è vissuto.

È noto, infatti, che i disordini e i disturbi della personalità nell'adattamento sociale saranno meglio compresi se verranno esaminati non in modo isolato ma piuttosto come una mutevole situazione dinamica continuamente influenzata dagli effetti reciproci dell'interazione familiare e dell'ambiente sociale nel rapporto dialettico tra l'uomo e la società. La relazione umana come struttura di base per tentare una modificazione migliorativa della personalità è cosa molto conosciuta nei metodi psico-terapici di recupero sociale.

Ma se questi sono gli aspetti positivi non possiamo tacere le lacune e le contraddizioni della riforma che un più approfondito esame del provvedimento rivela. Mi limiterò ad enunciarli non potendo in questa sede proporre degli emendamenti:

1) essa avrebbe dovuto armonizzare il trattamento rieducativo dei condannati con quello della persona sottoposta alle misure di sicurezza;

2) non innova sulla situazione dei detenuti in attesa del giudizio che, stando alle indicazioni dell'amministrazione penitenziaria, rappresentano la maggioranza degli ospiti delle carceri;

3) non innova e non migliora il trattamento terapeutico e penitenziario degli infermi e semi-infermi di mente;

4) non prevede un particolare trattamento dei giovani adulti, cioè dei giovani dai 18 ai 25 anni, che non possono essere trattati come sono trattati gli adulti.

Ma guardando alla prospettiva della realizzazione mi chiedo e chiedo a lei, onorevole Sottosegretario: sul piano organizzativo sussistono le condizioni perchè la riforma apportata al sistema penitenziario diventi una realtà concreta e non resti una pura enunciazione del dover essere?

Infatti, perchè le innovazioni introdotte diventino operanti sono necessarie:

1) la preparazione di un idoneo personale, la preparazione di quadri di specialisti in medicina legale, psicologia, psichiatria, pedagogia, scienze sociali;

2) un'edilizia penitenziaria che renda possibili le nuove condizioni di vita del condannato e dell'internato e risponda alla funzione emendativa della pena.

L'ambiente carcerario — ormai si sa — ha una grande influenza sulla personalità del detenuto e sullo sviluppo di particolari processi morbosi, fisici e psichici. Una struttura edilizia concepita come luogo di afflizione e di espiazione è ben diversa da quella che deve rispondere a finalità emendative e rieducative del reo perchè esso non si senta escluso dal corpo sociale, ma si senta umanamente compreso ed assistito.

Ancora oggi, se si eccettuano quelle di Rebibbia e di Milano, le carceri italiane sono complessi monumentali che hanno molti anni di vita e risalgono ad epoche nelle quali la umanizzazione ed il trattamento erano sconosciuti e prevaleva l'intento di punire, per cui si richiedeva soltanto un'attività di sorveglianza e di controllo.

È quindi necessario, onorevole Sottosegretario, e non dilazionabile che l'amministrazione della giustizia provveda ai mezzi per apprestare un adeguato numero di stabilimenti in cui attuare l'azione di riabilitazione e di recupero. Occorre una radicale modificazione degli attuali istituti penitenziari se si vuole attuare sul piano pratico la distinzione che l'articolo 32 del disegno di legge fa degli istituti penitenziari e cioè: case di custodia preventiva; istituti per l'esecuzione della pena; istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza e centri di osservazione, e, fra gli istituti per l'esecuzione della pena, la distinzione tra case di arresto per l'esecuzione della pena dell'arresto, case di reclusione per l'esecuzione della pena di reclusione, case di ergastolo per l'esecuzione della pena di ergastolo, fintantochè l'ergastolo rimarrà nella legislazione penale (ma ci auguriamo che sia al più presto abrogato).

Si aggiungono gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva che l'articolo 35 del disegno di legge distingue in colonie agricole, case di lavoro, case di cure e custodia, ospedali psichiatrici giudiziari.

Mi permetta ancora, onorevole Sottosegretario, di esprimere il mio scetticismo sulla realizzazione di tutti questi complessi, alla luce della esperienza del passato e della scarsa cura che si ha per la giustizia, che continua nel suo travaglio e nella crisi, della quale ormai nessuno più parla, come se fosse scoraggiato dalla cronicità del male.

Vorrei ricordare un esempio tra i molti: la legge sull'adozione speciale, che non ha trovato l'applicazione che si sperava e che ha suscitato doglianze in molti ambienti giudiziari per la carenza di personale e per l'inadeguato funzionamento dei tribunali per minorenni. E ancor oggi arrivano continuamente dalle associazioni e da molti altri ambienti lettere e proposte di intervenire presso l'amministrazione della giustizia per-

chè provveda ad una riforma adeguata dei tribunali per i minorenni, perchè la legge sull'adozione speciale sia una realtà e non sia invece un alibi, per molti, per il commercio dei bambini che debbono essere adottati. Nulla sembra che il Governo abbia fatto in questo senso e che intenda fare per eliminare questi inconvenienti e queste difficoltà.

Similmente esprimo le mie perplessità sul reale funzionamento del servizio sociale e di assistenza, previsto nell'articolo 77 del disegno di legge, che richiede personale adeguato quantitativamente e qualitativamente.

Altrettanto va detto per i consigli di aiuto sociale, che non vorrei si trasformassero in enti burocratici e non assolvessero alle funzioni loro assegnate; specialmente per quanto riguarda l'assistenza postpenitenziaria, di fondamentale importanza per aiutare il liberato dal carcere a reinserirsi nella società e soprattutto per abbattere quelle barriere e quei pregiudizi che la società erige verso i condannati, che sono sempre, purtroppo, considerati come « gli altri » che danno la impressione di continuare a vivere in un carcere senza sbarre.

I centri di servizio sociale e i centri di aiuto sociale devono assolvere una delicata missione che non ha mai assolto il consiglio di patronato, in modo che l'assistenza ai liberati dal carcere debba costituire un completamento dell'opera rieducativa compiuta durante la vita detentiva; come scrive il Di Tullio, « deve essere affidata possibilmente allo stesso personale delle carceri, sia pure integrato da esperti chiamati ad occuparsi prevalentemente di tale problema ». Questi infatti sono nelle condizioni migliori per completare l'opera di rieducazione.

Ma se si vuole compiere veramente ed efficacemente un'opera ed una crociata contro la criminalità in aumento non basta una riforma del sistema penitenziario su basi scientifiche, ma è necessario qualche cosa di più: è necessaria cioè l'istituzione di centri regionali di profilassi criminale auspicati nel congresso nazionale di criminologia tenutosi in Roma nel maggio del 1965, i cui compiti sono i seguenti:

1) effettuare le più rigorose e vaste indagini sulle cause dei particolari fenome-

ni antisociali e criminosi che si riscontrano nelle singole regioni;

2) coordinare e potenziare al massimo le attività che vengono svolte dai vari enti pubblici e privati ai fini della prevenzione della delinquenza minorile;

3) rendere sempre più efficace la sorveglianza e l'assistenza medico-psico-pedagogica di tutti i soggetti che per il loro comportamento possono essere considerati socialmente pericolosi;

4) permettere all'assistenza ai liberati dalle carceri di svilupparsi in modo da poter combattere con la maggior efficacia possibile il fenomeno della recidiva.

L'esigenza di istituzione di centri di profilassi è stata ribadita al terzo congresso nazionale di criminologia svoltosi a Cagliari il 15 aprile del 1968. Alla luce dell'esperienza del centro regionale di profilassi della Sardegna, il congresso pose in evidenza la necessità della collaborazione fra gli organi penitenziari, gli istituti scientifici interessati e gli istituti universitari di antropologia criminale e la collaborazione, altresì attiva e fattiva, delle varie autorità più direttamente interessate alla prevenzione della delinquenza minorile, alla sorveglianza dei soggetti socialmente pericolosi e all'assistenza dei liberati dal carcere.

Ma, per un'efficace organizzazione dei mezzi idonei ai fini della difesa sociale contro la criminalità, è imprescindibile il reclutamento di personale preparato nelle scienze umane e nelle scienze criminologiche. Ritengo opportuno portare qui, nella sede più adatta, onorevole Sottosegretario, poichè quello che leggerò è rivolto proprio al Governo, il voto espresso dalla rivista « La scuola positiva » che dall'anno della sua fondazione conduce ininterrottamente una campagna per lo studio scientifico del delitto e del delinquente secondo l'insegnamento dei suoi fondatori da Cesare Lombroso a Giulio Ferretti, Enrico Ferri e Raffaele Garofano. Il voto che la rivista « La scuola positiva » ha espresso è questo, ed è rivolto al Governo (l'ho ripreso dalla rivista e lo trasmetto a lei): « Il voto, vivo oggi più che mai, è diretto ad ottenere, finalmente, dagli organi

competenti posti di ruolo nelle facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche per l'insegnamento della criminologia, di fronte all'aumento della criminalità. Sarebbe responsabilità gravissima del Governo se nelle nostre università non fosse dato di studiare tale allarmante fenomeno per suggerire i mezzi atti a contenerlo, mediante l'istituzione di cattedre di criminologia. Questa non si identifica con l'antropologia criminale, ma ha un aspetto proprio e distinto come scienza autonoma. E come tale deve essere insegnata e studiata. Ma questo nostro voto giunga ai governanti che, se non hanno l'abitudine di ascoltarci, facciano almeno un'eccezione e ci ascoltino questa volta ».

Così scrive la rivista, ed io faccio eco ad essa, perchè non ci ascoltate neppure in questa discussione, come ho constatato in questo momento. Quindi figuriamoci se interessa realmente al Governo e all'Assemblea l'istituto penitenziario e la riforma del diritto penitenziario!

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma io la sto ascoltando attentamente, senatore Tomasini.

TOMASSINI. « Altrimenti (continua la rivista) a chi dovremmo rivolgerci per essere ascoltati nelle nostre legittime istanze? Agli studenti? ». Chiudo ricordando, a proposito della profilassi criminale, quello che ha scritto un illustre antropologo e criminologo, il professor De Greeff: « La cosa verso cui si può tendere è l'instaurazione di organismi suscettibili di prevenire il crimine, di impedirne il ritorno, di migliorare il criminale, di esercitare una certa profilassi criminale, di assicurare una certa difesa sociale »; e questo auspicio del professor De Greeff è ripreso anche da noi e dalla scuola antropologica italiana. Ecco perchè, onorevole Ministro, io desidererei una risposta a proposito dell'istituzione dei posti di ruolo nelle università, del modo e dei mezzi con cui il Governo intende preparare il personale specializzato, se si vuole che questa riforma non resti soltanto un'aspirazione, una forma decorativa dell'edificio dello Stato moderno, ma sia una realizzazione pratica.

Desidero aggiungere ancora alcune osservazioni. Le strutture sociali hanno indubbiamente grande influenza nella condotta antisociale criminosa. Chi per costituzione e temperamento è predisposto troverà una maggiore spinta a delinquere nelle condizioni sociali in cui vive, nelle storture e negli squilibri di una società. Si registra oggi un fenomeno allarmante nei Paesi capitalistici ad industrializzazione avanzata: aumentano i crimini contro le cose e l'età della maggiore criminalità è quella dai 14 ai 18 anni.

Lascio a voi la spiegazione del perchè e delle cause di questo particolare tipo di criminalità in tali Paesi. Sarebbe un grave errore, e sarebbe anche opera inutile, se noi ci preoccupassimo dell'uomo delinquente come di un essere a sè stante e non ci preoccupassimo di rimuovere le condizioni esterne, i fattori ambientali che costituiscono il terreno fertile della delinquenza. E ciò è possibile se si creano condizioni nuove di vita, se si abbattano le barriere di classe, se si trasformano le strutture sociali in senso più giusto per cui l'uomo si senta veramente uomo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo molti anni, finalmente, viene davanti a questa Assemblea per il voto finale il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, un provvedimento legislativo cioè avente per scopo la riforma dell'attuale arcaico sistema dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

Trattasi di uno strumento destinato non più a regolamentare un insieme di norme di vita e di condotta dei detenuti e del personale carcerario, ma a disciplinare il complesso delle attività da adottare ed utilizzare ai fini della rieducazione. Per verità il disegno di legge non sfugge al grave difetto di contenere in misura eccessiva disposizioni di natura prettamente regolamentare, ma nel suo complesso, pur risentendo della originaria impostazione risalente ad epoca piut-

tosta remota, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, assurge nelle sue enunciazioni a documento idoneo — quanto meno apparentemente — a realizzare legislativamente il rispetto del dettato di cui all'articolo 27 della Costituzione, per il quale « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

È risaputo che in dottrina si è discusso circa l'autonomia di un cosiddetto « diritto penitenziario » dal punto di vista giuridico, legislativo e didattico, ma non pare che sull'argomento vi sia più serio motivo di contesa.

Il diritto penitenziario ha e deve avere una sua autonomia legislativa, intesa come esistenza di un corpo di norme unitario ed organico, che peraltro trova già riscontro nel vigente Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Esso si distingue dal diritto penale e dal diritto processuale penale, con i quali ha maggiori punti di contatto e di interferenza, perchè mentre costituisce materia del diritto penale la determinazione delle pene e delle misure di sicurezza e la fissazione dei limiti, del contenuto essenziale e dello scopo di esse e mentre è oggetto del diritto processuale penale l'accertamento giudiziale del rapporto punitivo nell'ambito e con le garanzie del processo, spetta al diritto penitenziario attuare giuridicamente il contenuto delle pene e delle misure di sicurezza adottando le modalità di esecuzione perchè queste realizzino i prescritti fini giuridici e sociali.

Ben a ragione, quindi, è stato apprestato un disegno di legge che autonomamente codifica un nuovo ordinamento penitenziario.

Intenso e lungo è stato il lavoro della Commissione giustizia al fine di redigere un testo più moderno e più snello in raffronto a quello originario, che troppo risente dei difetti propri della burocrazia.

In sede di dichiarazione di voto non ci si può certamente immergere in lunghe discussioni ed argomentazioni, ma basta accennare ai motivi di assenso e di dissenso in ordine al disegno di legge sottoposto al nostro voto;

sicchè mi limiterò a puntualizzare alcuni elementi positivi ed altri negativi della proposta legislativa.

Come è lumeggiato nella relazione del senatore Follieri, il testo legislativo approvato dalla Commissione si ispira a principi tratti dalla Costituzione e dalla coscienza sociale e tende a realizzare l'opera di redenzione sociale del detenuto, che non si disciplina soltanto con norme legislative che concernono il comportamento del soggetto tenuto ad espiare la pena, ma debbono altresì riguardare il personale chiamato ad assolvere attività di direzione o esecutiva e gli strumenti oggettivamente necessari per l'effettiva realizzazione dell'opera di rieducazione e di recupero dei condannati.

Ciò sottolineato, è di tutta evidenza che una riforma penitenziaria non raggiungerà mai positivi effetti se non sarà risolto il problema assillante dell'edilizia carceraria e delle correlative attrezzature.

Sino a quando gli stabilimenti di pena difetteranno di idonei e sufficienti locali, saranno sovraffollati e mancheranno dei più elementari conforti, permarrà un clima di avvilimento, di depravazione, di degradazione fisica, che varrà ad abbrutire ed indurire il detenuto più che a rieducarlo ed a prepararlo a restituirsì nella vita civile psicologicamente e moralmente redento.

Sì, è vero, il disegno di legge n. 285 opportunamente demanda al Ministero di grazia e giustizia l'attribuzione di specifiche funzioni da realizzarsi nell'ambito dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, consistenti nella predisposizione e nella attuazione di provvedimenti relativi al trattamento rieducativo dei condannati e dei sottoposti a misure di sicurezza, nella sorveglianza e nel coordinamento delle attività delle amministrazioni statali nonchè degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena ed ai sottoposti a misure di sicurezza personale non detentive, nella prima fase del loro reinserimento sociale.

È vero ed è giusto altresì che si programmino e si attuino ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato, di trattamen-

to dei delinquenti e di rieducazione dei detenuti, si organizzino corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il personale degli istituti di prevenzione e di pena e corsi specializzati di studi per magistrati ed appartenenti ad amministrazioni diverse.

È pure saggio provvedimento quello relativo alla costituzione dell'Istituto per studi penitenziari presso il Ministero di grazia e giustizia con il compito di attendere alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati, di collaborare con le istituzioni nazionali ed internazionali che si interessano di dette materie e di provvedere a pubblicazioni scientifiche.

È infine apprezzabile che il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena sia scelto con particolare cura in relazione all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti precipuamente rieducativi ad esso demandati e che detto personale, sia civile che militare, frequenti corsi e scuole di specializzazione.

Ma, alla base di qualsiasi serio programma per la riabilitazione e la rieducazione morale e civile del condannato, oltre che gli istituti ed il personale dirigente ed esecutivo, debbono essere posti strumenti oggettivamente idonei, in mancanza dei quali viene frustrata qualsiasi lodevole iniziativa.

Il disegno di legge disciplina nel titolo I il trattamento penitenziario, ancorandolo esattamente ai moderni approdi delle scienze criminologiche, poggiandolo sui principi dell'osservazione della personalità e della individualizzazione, in modo che, nel rispetto della dignità umana, esso tenda ad evolvere il detenuto durante l'espiazione in senso anticriminale al fine di restituirlo a pena scontata a se stesso ed alla società nelle condizioni migliori per evitare eventuali ricadute nel reato.

Pertanto, nel disegno di legge, si prescrive che il trattamento penitenziario deve essere umanizzato e deve avere per fine la rieducazione dei soggetti da realizzarsi mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità: esso deve essere attuato con il si-

stema metodologico dell'osservazione e della individualizzazione, allo scopo di rimuovere o compensare le carenze che hanno dato luogo ad un comportamento criminale.

È ovvio, poi, che il trattamento, in relazione ai moderni orientamenti della tecnica penitenziaria, debba essere adeguato secondo una programmazione temporale che tenga conto della natura e della rilevanza della pena, della personalità del detenuto, delle sue reazioni ambientali e delle finalità etico-sociali che il trattamento stesso persegue.

Detta programmazione non può certamente poggiare su schemi strettamente rigidi, su *standards* e su attività prestabilite di gruppo, che hanno già dato risultati negativi in alcuni ordinamenti carcerari di altri Paesi, quali la Germania, l'Inghilterra, il Giappone ed il Belgio, ma deve essere improntata a criteri di duttilità, di variabilità e di personalizzazione.

Il trattamento volto a finalità rieducative, altresì, non deve consistere soltanto in una psicoterapia individuale e di gruppo, ma è da realizzarsi con la esplicazione delle tre attività fondamentali costituite dal lavoro, dall'istruzione e dalla religione.

Il lavoro del detenuto, secondo il disegno di legge, è inteso come diritto-dovere; esso è considerato come strumento per svolgere una funzione di trattamento risocializzativo ed, all'uopo, l'articolo 8 del disegno di legge precisa che il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo, è remunerato e deve agevolare il reinserimento nella vita sociale, mentre stabilisce che nell'assegnazione del lavoro sono da tenere nel dovuto conto le attitudini ed i desideri dei condannati, che hanno diritto a fruire della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

Di fatto la proposta legislativa, nel testo licenziato dalla Commissione, concepisce il lavoro nei penitenziari e fuori di essi con le stesse garanzie e quasi con le stesse potenzialità lucrative del lavoro in libertà.

L'istruzione è intesa « come affrancazione dello spirito dalla servitù dell'ignoranza » e « come validissimo contributo alla prevenzione della criminalità, la quale spesso è alimentata dall'ignoranza di alcuni ceti

e dai pregiudizi che all'ignoranza fatalmente si accompagnano ».

La Commissione ha aggiunto un comma all'articolo 7 del testo originario, nel quale si prevede l'agevolazione per il detenuto del compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati, collegando maggiormente in tal modo il problema dell'istruzione al problema della qualificazione professionale per un più dignitoso inserimento del detenuto dimesso nel tessuto sociale.

La religione, infine, rappresentando innegabilmente una naturale esigenza dello spirito ed un efficacissimo mezzo d'elevazione morale, è uno dei fattori rilevanti della rieducazione, sicchè l'articolo 9 del disegno di legge autorizza la libertà del detenuto di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, con facoltà degli appartenenti a religione diversa dalla cattolica di ricevere, a loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Il trattamento penitenziario, a mente del disegno di legge, si enuclea anche nell'organizzazione, presso gli istituti di pena, di attività culturali e ricreative, di letture, di conferenze, di audizioni radiofoniche, di concerti, di proiezioni cinematografiche e televisive nonchè di attività sportive; ha riferimento ai rapporti di relazione del detenuto e dell'internato con la famiglia e con il mondo esterno nonchè alle norme di condotta interna, che deve essere improntata a criteri di disciplina, di obbedienza e di rispetto nei confronti del personale, ad un contegno riguardoso verso le autorità ed i visitatori ed a correttezza nei rapporti tra detenuti o internati.

Il titolo II del disegno di legge reca norme relative alle condizioni di vita dei detenuti e degli internati e troppo ottimisticamente auspica la realizzazione, ma non si sa con quali mezzi, di locali di soggiorno e di pernottamento di ampiezza sufficiente, illuminati, aereati, riscaldati, puliti, ben conservati e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale.

Con tale previsione contrasta l'attuale stato delle nostre carceri sporche, buie, maledoranti, anguste, antigieniche, antisociali.

Lo stesso titolo prevede, poi, norme regolamentari in ordine all'igiene personale, alla permanenza all'aperto, al servizio sanitario, all'alimentazione ed al corredo, per le quali non appare necessaria alcuna particolare considerazione.

Nessun peculiare rilievo è altresì da fare circa il regime disciplinare, le ricompense, le infrazioni e le punizioni e merita solo specifica segnalazione la prescrizione del divieto di impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati tranne che per i casi di prevenzione o di impedimento di atti di violenza.

Il legislatore sancisce il rispetto della piena libertà e della personalità di chi è ricoverato nella casa di pena.

Il titolo III, nel quadro del trattamento penitenziario, detta norme per l'assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, che può realizzarsi anche con la collaborazione di enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale, nonchè per l'assistenza post-penitenziaria dei reclusi medesimi, per il cui reinserimento nella vita libera sono previsti particolari aiuti nel periodo di tempo immediatamente antecedente alla loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo nonchè interventi di servizio sociale al fine della agevolazione del definitivo reinserimento nella vita libera.

Tutto il titolo IV è dedicato agli istituti penitenziari ed, in sede di dichiarazione di voto, in ordine ad esso basta solo sottoli-

neare che nessuna particolare osservazione è da fare.

Il capo I del titolo V contiene norme regolamentari sul trattamento negli istituti e per esso meritano segnalazione gli adottati principi dell'isolamento ammesso in casi assai limitati (per ragioni sanitarie e per esigenze di carattere istruttorio), della perquisizione personale consentita solo per motivi di sicurezza e nel pieno rispetto della personalità del detenuto e dell'internato, del *quantum* della mercede dovuta al detenuto, in relazione alla sua capacità, al suo rendimento ed al tipo di lavoro prestato, in misura non inferiore a due terzi delle tariffe sindacali, dell'applicazione ai detenuti lavoratori di tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, della concessione degli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge per le persone a carico del detenuto o dell'internato che lavora, della riserva in ogni caso a favore dei condannati o internati di una quota pari a tre quinti della remunerazione, in nessuna ipotesi soggetta a pignoramento od a sequestro tranne che per obbligazioni derivanti da alimenti.

Di particolare importanza e profondamente innovative sono le disposizioni relative alla semilibertà, alle licenze ed alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla libertà vigilata.

Trattasi di una varietà di istituti, previsti in via graduata, che servono come strumenti per il conseguimento dei fini rieducativi del detenuto.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue F I L E T T I) . Si è da alcuno prospettata la difficoltà di introdurre nella nostra legislazione il principio della giurisdizionalizzazione della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza; ma su tal punto non possono più sorgere dubbi o perplessità atteso che, in sede di votazione sui principi direttivi della legge delega per la riforma del codice di procedura penale, tale giurisdizio-

nalizzazione è stata introdotta nella enunciazione n. 66.

Peraltro — così come esattamente osserva il relatore — « non si afferma il concetto di riesaminare in sede esecutiva quanto dedotto o deducibile in sede di cognizione, ma di valutare il comportamento del soggetto, detenuto o internato, durante l'esecuzione della pena per constatare gli effetti della riedu-

cazione e della anticipata riammissione in società, secondo il *probation system* ».

Tutte le altre disposizioni del disegno di legge non meritano particolare attenzione in sede di dichiarazione di voto; esse concernono la remissione del debito per spese di giustizia, la vigilanza dell'autorità giudiziaria e le visite agli istituti di prevenzione e di pena, i centri di servizio sociale, gli istituti di assistenza, il personale ed alcune norme finali e transitorie, che servono a completare la disciplina del nuovo ordinamento penitenziario.

Con questa rapida esposizione ho voluto evidenziare gli aspetti positivi e negativi della proposta di legge, i suoi contenuti, le sue prospettive per il futuro.

Il Senato oggi, dopo tanto tempo, licenzierà positivamente il testo ampiamente arricchito e perfezionato dalla Commissione giustizia.

Si tratta di un elaborato che in parte risente delle lungaggini e difficoltà che hanno caratterizzato per anni il suo *iter*; esso non si distingue certo per perfezione e presenta anche lacune e discrasie, ma serve certamente come valido contributo per la soluzione dell'annoso problema del nostro ordinamento penitenziario.

Per tale considerazione, il Gruppo del Movimento sociale, con le riserve già segnalate, dichiara di approvare il disegno di legge nella speranza che esso possa trovare consensi nell'altro ramo del Parlamento e confidando nella sollecita eliminazione delle gravissime carenze edilizie e di attrezzature che rilevante ostacolano il conseguimento dei fini rieducativi cui deve tendere un nuovo e moderno ordinamento penitenziario. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bardi. Ne ha facoltà.

B A R D I Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ritengo che, con il disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, la nostra società faccia un altro passo avanti nello sforzo di piena attuazione dei principi della Co-

stituzione repubblicana. Il concetto di pena avente carattere non afflittivo e punitivo, ma emendativo e rieducativo, secondo il principio enunciato nell'articolo 27 della Costituzione, doveva trasferirsi nella realtà concreta di un diverso trattamento dei detenuti e degli internati attraverso la previsione di un nuovo ordinamento penitenziario che superasse la vecchia impostazione dell'ordinamento del 1931, legata a concezioni e caratteristiche autoritarie.

Il rispetto della personalità umana e delle fondamentali libertà di ogni individuo, anche se detenuto o internato, trova nella riforma ampia protezione. Dall'obbligo di chiamare i detenuti e gli internati con il loro nome e cognome, eliminando la degradante indicazione di una cifra, alla sancita inviolabilità della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; dalla previsione di punibilità delle infrazioni disciplinari limitata unicamente a quelle tassativamente indicate alla esclusione di ogni abuso nell'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati; dalla eliminazione di vecchie attrezzature inconcepibili in una società civile alla previsione di una diversa disciplina dell'igiene personale, della permanenza all'aperto, dell'alimentazione sana e sufficiente, verificata periodicamente da rappresentanze di detenuti e di internati: sono tutte queste disposizioni chiaramente idonee a garantire un trattamento umano che tenga conto della personalità del soggetto detenuto o internato.

Il detenuto o l'internato, specie se in attesa di giudizio, deve subire lo stato di segregazione dalla società, ma deve essere posto in condizione di ravvedersi del male che ha commesso sino ad essere recuperato nel consorzio civile; e in ciò deve essere aiutato con un trattamento che abbia finalità rieducative.

S'intende quindi come particolare importanza sia attribuita al lavoro e all'istruzione considerati aspetti basilari del trattamento, assieme alla religione, elemento morale che consente ai detenuti e agli internati di soddisfare un'esigenza dello spirito nel rispetto della propria fede religiosa.

Il lavoro è inteso come un dovere sociale e come uno strumento di rieducazione e non come mezzo per rendere più afflittiva la pena. Esso, specie perchè deve tendere ad una qualificazione professionale, varrà ad agevolare il reinserimento nella vita sociale del detenuto e dell'internato, potrà essere espletato anche all'esterno degli istituti, presso stabilimenti industriali o aziende agricole private e dovrà essere equamente retribuito, in misura cioè non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. Particolare importanza acquista, ai fini della sua valorizzazione, la previsione di applicazione di tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale e la estensione degli assegni familiari per le persone a carico. Il detenuto e l'internato sapranno quindi anche che la loro attività lavorativa servirà ad alleviare lo stato di miseria della propria famiglia, privata generalmente del loro valido sostegno, e continueranno a sentirsi utili a qualcosa e non più degli esseri ormai inutili a se stessi e alla società.

L'istruzione, considerata come mezzo necessario per la formazione del carattere e la conoscenza delle regole e dei limiti derivanti dalla concezione di una società civile e ordinata, richiede l'apprestamento degli strumenti indispensabili e cioè scuole, corsi culturali e di preparazione professionale, biblioteche a cui i detenuti e gli internati potranno essere ammessi anche per compiere studi universitari ed equiparati. Con l'affrancamento dall'ignoranza o addirittura spesso dall'analfabetismo si dà un colpo mortale agli istinti di violenza e di sopraffazione che a tali gravi deficienze spesso sono direttamente collegati.

Mi pare inoltre degna di particolare menzione l'innovazione relativa alla valutazione del comportamento del detenuto o internato durante l'esecuzione della pena. Se la pena, come si afferma, deve tendere alla rieducazione del condannato, mi pare effettivamente giusta la previsione che, nel caso in cui durante l'esecuzione di essa il soggetto abbia dato prova di poter essere reinserito nella società, esso sia agevolato al massimo in questo processo di riadattamento.

Il sistema di semilibertà, con l'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena, con la concessione di trascorrere parti del giorno fuori dell'istituto stesso, con la concessione di periodi di licenza a titolo di premio, ed infine il sistema della liberazione anticipata rappresentano certamente incentivi e nello stesso tempo effetti della rieducazione e della riammissione del soggetto nella società che devono rappresentare la finalità preminente della pena.

Le più ampie funzioni attribuite al giudice di sorveglianza e l'istituzione di centri di servizio sociale nelle sedi degli uffici di sorveglianza completano il quadro di una riforma largamente attesa e reclamata, la cui mancata attuazione ha dato luogo negli ultimi tempi a manifestazioni anche gravi di protesta e di violenza negli istituti di pena del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, sappiamo bene che gli scopi fondamentali della riforma non potranno raggiungersi o potranno raggiungersi solo parzialmente se non si procederà ad eliminare l'attuale carenza e deficienza del settore della edilizia carceraria. Sappiamo bene che molto poco in relazione ai bisogni effettivi si è speso in Italia per costruire moderni edifici carcerari e che molti di quelli attuali sono costruzioni antiquate e assolutamente inadatte a recepire le nuove esigenze di civiltà e di umanità.

È per ciò che auspichiamo che il Governo provveda ai necessari finanziamenti senza indugi e senza ulteriori tentennamenti, ma questa situazione obiettiva di carenza e deficienza non poteva fermarci nella volontà di pervenire al più presto all'approvazione di una riforma che costituirà di per se stessa uno stimolo efficace al Governo per rimuoverla nei tempi più brevi possibili.

Sono questi, in sintesi, onorevoli colleghi, i motivi e le ragioni fondamentali per i quali, a nome del Gruppo del Partito socialista, ho l'onore di preannunciare il voto favorevole all'approvazione di questa legge. *(Applausi dalla sinistra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

LUGNANO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, in via preliminare vorrei segnalare quello che io credo sia un errore di stampa, perchè nell'articolo 1 (disposizioni preliminari) è riportato un periodo che riguarda « la protezione dei minorenni, ... la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni che diano prova di gravi irregolarità » eccetera, che io ricordo benissimo essere stato soppresso dalla Commissione. Credo che di questo mi si possa e mi si debba dare atto subito.

PRESIDENTE. Senatore Lugnano, le faccio presente che questa parte è soppressa e figura nel testo del disegno di legge approvato dalla Commissione per un errore di stampa, mentre il paragrafo 1 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione è il seguente: « provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge » e cioè è identico al paragrafo 2 dell'articolo 1 nel testo proposto dal Governo.

LUGNANO. Benissimo.

Onorevole Presidente, lasciando da parte citazioni di classici e di uomini che, superando i cancelli del buon senso, hanno detto delle parole innovatrici a proposito della condizione degli uomini detenuti, diremo subito che il testo approvato dalla Commissione dopo una lunga discussione, nel corso della quale sono state svolte anche indagini conoscitive che hanno messo a nudo una situazione davvero terribile e paurosa, è notevolmente se non completamente diverso da quello presentato dal Governo; e dobbiamo e possiamo affermare che la Commissione giustizia ha compiuto un buon lavoro, reso possibile dal fatto che su una linea chiaramente rinnovatrice oltre che dei Gruppi dell'opposizione di sinistra e del Partito socialista italiano si è avuto il contributo positivo di una parte della stessa Democrazia cristiana. È stato così possibile raggiungere il risultato di modificare radicalmente tutti gli istituti concernenti il trattamento carcerario: la individualizzazione della pena ovvero il trattamento differenziale per ade-

guarli alla personalità di ogni singolo soggetto; il trattamento salariale e previdenziale per il lavoro prestato con aggancio alle tariffe sindacali, con gli assegni familiari e con tutto ciò che è previsto dalle leggi previdenziali e la modificazione della pena in relazione ai progressi compiuti dal soggetto nel corso del trattamento rieducativo; così come novità di rilievo sono state introdotte per quanto riguarda la semilibertà, la liberazione anticipata, le licenze e la liberazione condizionale; istituti questi che sono stati sottratti ad una gestione amministrativa ministeriale e posti sotto il controllo giurisdizionale dei giudici con tutte le garanzie del contraddittorio e del riesame di merito e di legittimità. Abbiamo così voluto delineare un nuovo tipo di rapporti dei detenuti col mondo esterno e con i parenti soprattutto. Abbiamo previsto tutta una serie di interventi pedagogici, psicologici, sanitari e sociali da realizzare con l'opera, con l'assistenza e con la partecipazione di medici, educatori, psicologi, psichiatri e assistenti sociali. Abbiamo posto l'accento sulla necessità dell'attività ricreativa e soprattutto abbiamo voluto rendere obbligatorio il lavoro perchè riteniamo che sul lavoro debba fondarsi ogni prospettiva di recupero e che il lavoro sia strumento incomparabile di rieducazione sociale. Abbiamo disciplinato l'impiego soprattutto dei detenuti lavoratori presso stabilimenti industriali o aziende agricole appartenenti a imprenditori privati, in modo da eliminare ogni possibilità di sfruttamento, ogni possibilità di speculazione, così come abbiamo inteso fissare la mercede e la misura della remunerazione. E siamo convinti di essere nel giusto perchè ci può essere l'obbligatorietà al lavoro senza che esso assuma carattere affittivo. Una cosa è il lavoro obbligatorio, altra cosa è il carattere affittivo di esso. Abbiamo reso la corrispondenza libera da ogni censura o visto e abbiamo previsto forme più libere e aperte di colloqui con i familiari e con i difensori, così come abbiamo voluto sopprimere l'isolamento che era diventato nelle mani di alcuni addetti all'organizzazione penitenziaria spesso uno strumento di inutile e odiosa tortura. Abbiamo puntualizzato che, a pena espiata, il con-

dannato deve essere completamente aiutato a reinserirsi nella società. Riteniamo quindi di aver fatto un buon lavoro, eppure non possiamo dire che tutto è risolto e che l'opera nostra è finita perchè non possiamo dimenticare, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, che tutta la nostra storia nazionale è stata troppe volte una storia di delusioni, di ritirate, di compromessi; spesso anche le più generose sortite e gli slanci migliori sono stati riassorbiti e sopra di loro si è ricomposto il clima dell'immobilismo, del conformismo, della pigrizia conservatrice. Rimane in noi, quindi, la diffidenza, una punta di scetticismo, perchè l'esperienza ci fa temere che anche con questa legge, sospinta avanti da drammatici eventi e da tempestose rivolte, potrebbe accadere quello che per altri provvedimenti, che pure avevano suscitato speranze ed attese, si è verificato: l'abbandono, la rinuncia, dopo continui e paralizzanti rinvii.

Intendiamo dire che questa legge non è la riforma; intendiamo dire che essa è solo un'apertura di speranze e di prospettive nuove; niente si può dire cambiato fino a che non sarà risolto il problema della cura della salute, dell'alimentazione, dell'igiene, dell'alloggio, dell'istruzione scolastica e professionale; e tutto ciò deve essere realizzato subito senza indugi prima che sia troppo tardi.

Mentre il cittadino ha maturato la sua coscienza e sensibilità democratica e progressi ed evoluzioni si sono registrati nel campo pedagogico, sociologico e medico-psichiatrico, i rapporti tra i detenuti e l'organizzazione penitenziaria non possono continuare ad essere regolati da leggi o regolamenti superati e la vita all'interno delle case di prevenzione e pena deve avere una dimensione ed un respiro compatibili con l'esigenza primaria del rispetto della dignità umana.

I tempi, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, i principi, gli umori, i costumi, gli uomini sono cambiati e cambiano sempre di più e rapidamente; non si può pensare che oggi sia ancora possibile costringere esseri umani, per quanto gravi possano essere state le loro colpe, a vivere in un ambiente malsano, privo di aria, di luce, fisicamente intollerabile e moralmente ter-

ribile e degradante. Nessuno potrebbe appagarsi quindi oggi di sentire solo solennemente proclamare che il trattamento nelle case di pena deve essere ispirato alla finalità di recuperare i condannati alla vita sociale, che si deve evitare qualsiasi inutile sofferenza attraverso l'umanizzazione della pena ed alla luce delle regole minime approvate nel primo congresso di difesa sociale dell'ONU a Ginevra, se tutto l'ambiente carcerario non si rinnova dalle fondamenta, nelle sue strutture fisiche oltre che nella sua mentalità e nel suo costume. D'accordo quindi — e come si potrebbe non esserlo oggi! — sui principi dell'umanità, dell'esecuzione della pena come mezzo, della rieducazione del condannato come fine, della individualizzazione del trattamento, della partecipazione attiva dei soggetti. Ma come? Ecco il problema. Con quali mezzi? Con quale spirito? E soprattutto con quali tempi di attuazione?

Come ricorderete, onorevoli colleghi, non si può procedere nel futuro con la colpevole lentezza e con lo sciagurato ritardo con cui, per esempio, si andò avanti — si andò avanti per modo di dire — dal 1959 in poi allorchè, realizzato un prestito nazionale di 100 miliardi, se ne destinarono 12 al finanziamento per la costruzione di case di pena e tra vari conflitti di competenza ministeriale si determinarono così gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori che per l'aumento inesorabile dei costi non fu possibile realizzare la costruzione, non dirò di molti istituti, ma di quasi nessun istituto e tutto, o quasi tutto, rimase come prima, peggio di prima. Il nostro lavoro può avere un senso, una giustificazione solo se saranno costruiti nuovi e moderni istituti di prevenzione e di pena. Su questo non mi dilungherò perchè già tutti sono stati concordi nel ritenere condizione preliminare necessaria la costruzione di nuovi istituti, di nuove case di prevenzione e pena; ma se questo non sarà fatto e in tempi brevi, avremo inutilmente lavorato e discusso di fantasmi e tutto si ridurrà ad una serie di frasi e di parole di bell'effetto senza incidenza alcuna sulla realtà amara e dolorosa delle nostre carceri, così come non si avrà la partecipazione attiva dei soggetti all'opera di recupero se non rendere-

mo il processo penale più snello, più rapido, se cioè continueremo a fare in modo che un imputato detenuto aspetti anni — ecco la concretezza del nostro intervento, della nostra posizione — prima di vedere risolta una causa o prima di vedere decisa la propria sorte. Nessuno si faccia illusioni che con un carosello di parole o di frasi in effetti possa la realtà mutare e se, come ho detto, non si avrà allora la partecipazione attiva dei soggetti all'opera di recupero, dovremo dire che ancora una volta la colpa è della classe dirigente e di chi ha la responsabilità di porre mano finalmente alla traduzione, nella vita di ogni giorno, di questi principi solennemente proclamati.

Se non entreranno subito in vigore i nuovi codici, se non si procederà subito con speditezza alla riforma dell'ordinamento giudiziario per rendere più snella e più rapida la conclusione dei processi penali, se tutto ciò non si farà, allora questo disegno di legge sarà soltanto una specie di fabbrica di fantasmi che non avrà incidenza sulla realtà della nostra vita quotidiana e sulla realtà delle carceri italiane.

Dovremo quindi esercitare la nostra vigilanza e la nostra pressione perchè dalla affermazione di principi si passi alla realizzazione concreta delle cose che ne rendono possibile l'applicazione. Con questo impegno morale prima che politico esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Il disegno di legge in esame, sull'ordinamento penitenziario, arriva in quest'Aula per l'approvazione dopo una lunghissima elaborazione svoltasi sia a livello di commissioni ministeriali sia in sede parlamentare.

Come tutti sanno, già nel 1960, a seguito delle conclusioni degli studi e delle indagini, condotti con rigore scientifico da gruppi di lavoro formati da criminologi, parlamenta-

ri, penitenzialisti, magistrati e giuristi di chiara fama per oltre un decennio, il ministro Gonella presentava il primo disegno di legge in materia, mirante a dare un nuovo ed organico assetto all'ordinamento penitenziario in vigore dal 1931.

Successivamente analogo disegno di legge fu presentato nel 1966 dal ministro Reale, ma anche questo, per la fine della legislatura, non ebbe la ventura di giungere alla approvazione del Parlamento.

L'attuale disegno di legge, presentato sin dall'ottobre 1968, con il governo Leone, dal guardasigilli Gonella, ha tenuto in conto ed introdotto tutti gli emendamenti e i contributi emersi e presentati nelle varie sedi in cui era stato precedentemente discusso; e dopo una lunga, elaborata e diligente fatica di approfondimento e limatura, cui hanno partecipato tutti i Gruppi della seconda Commissione giustizia, viene per l'approvazione in quest'Aula. Tenuto conto della forma regolamentare con cui la legge è stata discussa ed approvata in Commissione, per essere sottoposta alla votazione dell'Assemblea, più che un intervento particolareggiato sulle varie innovazioni e soluzioni adottate, è più opportuna, a mio parere, una puntualizzazione dei motivi di fondo e di principio che, in sede di dichiarazione di voto, giustifichino la piena e convinta adesione del Gruppo della Democrazia cristiana a questa significativa ed importante riforma dell'ordinamento penitenziario.

Ci sia consentito anzitutto esprimere un motivo di compiacimento per il lavoro legislativo che sui problemi della giustizia sta svolgendo il Parlamento in generale, e questa Assemblea in particolare, portando a compimento importantissime riforme che, se non sono esaltate con i clamori delle storiche date e realizzazioni, con cui vengono accolte le leggi interessanti altre materie e settori, rappresentano tuttavia un aspetto preminente del disegno riformatore e di adeguamento costituzionale tendente a garantire uno sviluppo pieno ed effettivo della personalità umana in ogni sua manifestazione. Di fronte a giudizi superficiali che da più parti, non sempre obiettivamente, vengono sollevati su una presunta insensibilità o inerzia del Parlamento verso i pro-

blemi della giustizia, basterebbe ricordare l'impegno veramente notevole della seconda Commissione permanente del Senato che, sotto l'impulso del suo Presidente, coadiuvato da intelligenti collaboratori della Segreteria e confortato dal contributo prezioso e qualificato di emeriti colleghi e di tutti i commissari, ha portato a termine l'esame di rilevanti e significative proposte di legge, come la riforma del codice di procedura penale e la riforma del primo libro del codice penale, alcune riforme novellistiche minori in materia di diritti civili, questa riforma sull'ordinamento penitenziario e la nuova legge sul patrocinio statale per i non abbienti che esamineremo tra poco.

Tornando all'ordinamento penitenziario e per poter dare alla legge una motivata e consapevole adesione, giova intanto ricordare che la principale fonte del diritto penitenziario vigente è il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, che approvò « il Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena », una normativa cioè che risale a 40 anni fa e che risente fortemente della patina di autoritarismo imperante nell'epoca e di principi dottrinari che facevano perno sulla concezione punitiva, retributiva della pena. E giova tener presente che il legislatore ordinario ha un fondamentale ineludibile dovere di adeguamento di tutta la disciplina penale ai principi della Costituzione repubblicana (ormai in vigore da un ventennio), che contengono l'enunciazione esplicita dell'umanizzazione della pena e il fine dichiarato della rieducazione del condannato.

Ed è per queste esigenze indilazionabili di adeguamento che il legislatore ha organizzato il nuovo sistema di esecuzione della pena su alcuni cardini fondamentali che, come evidenziato nella pregevole relazione del senatore Follieri, si riassumono nell'impegno di individualizzare il trattamento penitenziario dei soggetti, nella volontà di umanizzazione della pena e nel fine di tendere con ogni mezzo alla rieducazione del condannato. È il principio del rispetto per la persona umana, che anche per il detenuto non tollera misure incompatibili con il suo *status* di uomo pur sempre titolare di diritti fondamentali, avente come unico limite norme di convivenza valide per assicurare l'ordine

e la disciplina, ed è il fine della rieducazione per un recupero ed un ritorno alla vita sociale nelle migliori condizioni che ispirano tutto il complesso delle numerose disposizioni di cui si compone la legge. Questa, garantendo innanzitutto l'imparzialità del trattamento senza discriminazione di nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche o credenze religiose, affrancando i detenuti da ogni forma di soggezione morale, attraverso il riconoscimento di diritti ben precisi e codificati, senza eccessivi margini al potere discrezionale di chi sovrintende alla comunità carceraria, fa perno su tre mezzi fondamentali per raggiungere il fine della rieducazione e per realizzare l'obiettivo dell'individuazione del trattamento, e cioè l'istruzione, il lavoro e la religione.

Non vi è certo bisogno di molte parole per comprendere quale valore ed importanza hanno questi tre mezzi che concorrono, ognuno separatamente e congiuntamente, non solo alle finalità rieducative, ma rappresentano lo strumento più valido ed efficace per impegnare fisicamente ed intellettualmente il soggetto disadattato, prima per una presa di coscienza di se stesso e poi per il suo più utile reinserimento nella società.

Accanto a questi tre mezzi fondamentali organizzati in maniera aperta e sempre rispettosa della personalità umana, si aggiungono anche le attività ricreative, che servono a riempire il cosiddetto tempo libero e che tendono ad elevare e ad affinare lo spirito di chi ha violato la legge, « con i limiti di una equilibrata austerità che non generi il convincimento che il carcere possa diventare un luogo di confortevole soggiorno », come ha argutamente rilevato il relatore.

Particolare rilievo è dato al mantenimento dei rapporti dei detenuti con il mondo esterno, rapporti organizzati sotto il duplice senso affettivo ed istruttivo; ciò non solo allo scopo di preservare i naturali sentimenti di affetto del detenuto verso i familiari e tutti coloro con i quali egli ha vincoli particolari, in modo da non disperdere ma sviluppare il senso di responsabilità dello stesso verso la famiglia e i gruppi sociali a cui è legato, ma anche per tener desta l'attenzione dei reclusi per i problemi

generali e particolari della società da cui non debbono sentirsi avulsi e nella quale debbono essere pronti a rientrare senza difficoltà.

Uno degli aspetti peculiari e salienti del disegno di legge è che esso detta volta a volta norme di carattere particolare e di dettaglio quasi di contenuto regolamentare, ispirate alle « regole minime sul trattamento dei detenuti » approvate al congresso di difesa sociale dell'ONU, tenuto a Ginevra nel 1955, a fianco a direttive di carattere programmatico che configurano un modello nuovo di organizzazione delle istituzioni carcerarie al quale l'amministrazione deve ispirare ogni iniziativa e decisione, sia per il tempo presente e sia soprattutto per il futuro, quando le strutture fisiche e materiali dell'organizzazione consentiranno l'attuazione integrale della nuova disciplina. E questo per un duplice ordine di considerazioni: il primo attiene alla attività tecnico-scientifica del trattamento, che non consente di fissare ad un dato momento norme di condotta rigide e come tali inconciliabili con l'essenza e la dinamica della scienza; l'altro riguarda un dato di fatto relevantissimo che è stato evidenziato da tutti i membri della Commissione e ripreso qui in quest'Aula, e cioè la insufficienza delle attuali strutture fisiche che non consentono una applicazione immediata ed integrale di tutto il complesso di norme riformatrici che con questa legge si vuole attuare.

È stato osservato infatti — e ve ne è esplicita menzione nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge — che mentre la legge può agevolmente disciplinare tutte le attività umane dettando le norme di condotta a cui i destinatari devono conformarsi, non è possibile per il legislatore dettare norme rigide quando si tratta di attività a specifico carattere tecnico-scientifico. In questo caso è ovvio che il legislatore debba limitarsi ad enunciare soltanto regole giuridiche di carattere generale, lasciando all'esperienza scientifica la determinazione del metodo più idoneo. Finché infatti l'esecuzione penitenziaria era imperniata solo sulla custodia, è stato relativamente facile stabilire dettagliatamente quali dovessero essere i comportamenti este-

riori del personale preposto. Ma allorquando si è convenuto che nel corso dell'esecuzione penitenziaria deve essere attuata tutta una serie di interventi pedagogici, psicologici, sanitari e sociali, che hanno bisogno dell'apporto di varie competenze tecniche, è stato necessario prevedere nella esplicitazione del trattamento ogni possibile e varia strumentalità che è propria delle tecniche generalmente accettate nei singoli settori.

Il carattere programmatico di alcune norme e lo spirito avanzato di alcune prospettazioni moderne di cui è permeata la legge ha reso talvolta incerta e difficoltosa la discussione in Commissione per il ricorrente scetticismo che prendeva alcuni nostri colleghi nel constatare l'evidente contrasto tra una possibile più o meno perfetta costruzione giuridica per un nuovo ordinamento penitenziario e lo stato di fatto delle strutture fisiche e materiali dell'organizzazione carceraria esistente. Unanime a questo fine è stata la richiesta di tutti i Gruppi per stanziamenti più consistenti per un miglioramento qualitativo ed un incremento quantitativo dell'edilizia carceraria esistente in Italia, assolutamente inadeguata e deficitaria non solo per le finalità conclamate dalla legge, ma anche per una dignitosa e decente convivenza civile.

Pur riconoscendo al Governo alcune modeste iniziative susseguitesi nel corso dell'ultimo decennio, di cui la più rilevante è la legge 17 ottobre 1967, n. 964, e gli stanziamenti ordinari di bilancio, non si può non rilevare l'inadeguatezza delle disponibilità occorrenti perchè la legge in corso di approvazione non sia vanificata e resti un mero traguardo ideale che ponga in forse la credibilità della volontà politica dei pubblici poteri, ingenerando delusioni e stati d'animo pericolosi. Tuttavia, pur tenendo conto realisticamente di tali grandi difficoltà, si è ritenuto di approvare, malgrado tutto, questo provvedimento proprio per la influenza che le leggi devono avere sul costume e perchè siamo convinti che quello dell'esecuzione della pena è un problema complesso per la cui risoluzione non sono certamente sufficienti nè le sole norme nè la sola edilizia carceraria nè l'aumento dell'organico del personale, ma è necessario creare

una mentalità diversa, nuova, convinta che comprenda finalmente lo spirito e la civile concezione dell'articolo 27 della nostra Costituzione. Certo la legge non è perfetta; sono già state riscontrate lacune e contraddizioni. Si dice che non abbiamo tenuto nel dovuto conto la situazione dei detenuti in attesa di giudizio, che per gli infermi e semi-infermi di mente non abbiamo adottato un trattamento rigorosamente scientifico e che abbiamo creato confusione tra competenze amministrative e funzioni giurisdizionali. È vero, abbiamo elaborato disposizioni che forse saranno di non facile ed immediata applicazione nel contesto materiale delle strutture attualmente esistenti, ma quando pensiamo che abbiamo abrogato norme incivili come quella esistente nel vigente ordinamento carcerario, in base alla quale i detenuti dovevano essere chiamati per numero, quella che riguarda la censura, quella che attiene all'isolamento in celle di rigore, quella relativa al vestiario, quelle riguardanti le modalità dei colloqui; quando pensiamo che abbiamo introdotto disposizioni di altissimo valore morale e civile, come quelle sull'istruzione, sul lavoro, sulle pratiche religiose, sugli assegni familiari, sull'assistenza alle famiglie dei detenuti, anch'esse vittime degli eventi criminosi; quando abbiamo previsto la costituzione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, quando abbiamo codificato e giurisdizionalizzato alcune facoltà e diritti che riguardano il regime della semilibertà, delle licenze, della liberazione anticipata o condizionale, credo che il Parlamento abbia fatto opera meritoria e che i programmi futuri per la nuova edilizia carceraria dovranno necessariamente adeguarsi al nuovo spirito, alla nuova mentalità, alle nuove norme che questa riforma ha voluto attuare. Per questi motivi il Gruppo democratico cristiano vota a favore della legge. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione, con l'avvertenza che il testo esatto dell'articolo 1 è quello da me in precedenza indicato.

T O R E L L I , *Segretario:*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena)

Il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

2) predispone ed attua i provvedimenti relativi al trattamento rieducativo dei condannati e dei sottoposti a misure di sicurezza;

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi degli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive nella prima fase del loro reinserimento sociale;

4) esercita ogni altra attribuzione ad esso devoluta dalla legge.

Art. 2.

(Istituto di studi penitenziari)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il Presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

(Compiti dell'Istituto di studi penitenziari)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Art. 4.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

Art. 5.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'Amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonché per eventuali corsi per i Magistrati ed appartenenti ad altre Amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2.

**ESECUZIONE DELLE PENE
E DELLE MISURE DI SICUREZZA.
ASSISTENZA**

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

Norme generali del trattamento

Art. 6.

(Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti)

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve tendere, me-

dante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

Art. 7.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a con-

tenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

Art. 8.

(Lavoro)

Ai fini della rieducazione, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini, nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliera.

Art. 9.

(Religione e pratiche di culto)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sè libri inerenti alla religione professata.

Art. 10.

(Attività culturali, ricreative e sportive)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonchè attività sportive.

Art. 11.

(Rapporti con la famiglia e col mondo esterno)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonchè con altre persone secondo le modalità previste nel successivo titolo V e, ove non ostino motivi di ordine e di sicurezza, sono autorizzati a tenere presso di sè quotidiani, periodici e libri.

Art. 12.

(Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

I detenuti e gli internati devono osservare le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del Consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e

astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

Art. 13.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

Art. 14.

(Diritti di reclamo)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti in busta chiusa, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

CAPO II

Individualizzazione e differenziazione del trattamento

Art. 15.

(Individualizzazione e modalità del trattamento)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare.

Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

Art. 16.

(Cartella personale)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Art. 17.

(Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

I militari nonchè i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 18.

(Regolamento dell'istituto)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'Amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero.

Art. 19.

(Regime per gli imputati)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

Art. 20.

(Trattamento degli internati)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della

casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anomalie psichiche dei soggetti.

TITOLO II

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

Condizioni di vita dei detenuti e degli internati

Art. 21.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

Art. 22.

(Igiene personale)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 23.

(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 24.

(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono im-

mediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertarne lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il magistrato addetto al competente ufficio di sorveglianza.

Art. 25.

(Alimentazione)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Art. 26.

(Vestiaro e corredo)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità suf-

ficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dalla attività svolta.

CAPO II

Disciplina

Art. 27.

(Regime disciplinare)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Art. 28.

(Ricompense)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

Art. 29.

(Infrazioni disciplinari e punizioni)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il

quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 30.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dello istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

TITOLO III

ASSISTENZA

Art. 31.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 32.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

TITOLO IV

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 33.

(Istituti per adulti)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

- 1) case di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- 4) centri di osservazione.

Art. 34.

(Case di custodia preventiva)

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Art. 35.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

Art. 36.

(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai nu-

meri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possano essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 37.

(Centri di osservazione)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 38.

(Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza)

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 39.

(Istituti per infermi e minorati)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati in istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 40.

(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

CAPO I

Norme comuni sul trattamento negli istituti

Art. 41.

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria.

Art. 42.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

Art. 43.

(Norme particolari per gli imputati)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istruzione e allo esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

Art. 44.

(Tabelle vittuarie)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designata per sorteggio, verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

Art. 45.

*(Obbligo del vestiario uniforme -
Oggetti personali)*

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme.

Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

Art. 46.

(Modalità del lavoro)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Ad essi è assicurato il trattamento economico previsto per l'apprendistato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nello interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che la scorta sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati che mostrino interessi culturali o attitudini artistiche possono essere esonerati dal lavoro manuale ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività intellettuali o artistiche.

Art. 47.

*(Commissione per la determinazione
delle mercedi)*

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente determinate in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli isti-

tuti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 48.

(Remunerazione ed assicurazione)

La remunerazione, prevista dal codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.

Art. 49.

(Assegni familiari)

Al detenuto od internato che lavora sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Art. 50.

(Pignorabilità, sequestrabilità e ripartizione della remunerazione)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti dal codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati o internati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è lasciata nella piena disponibilità degli stessi.

Art. 51.

(Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati)

I diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti e agli internati sono da essi personalmente esercitabili anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46.

Art. 52.

(Peculio e fondo profitti)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo 50 e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Art. 53.

(Gare)

Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali per stimolare l'apprendimento professionale e gare sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in danaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

Art. 54.

(Colloqui)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

Art. 55.

(Corrispondenza)

I detenuti e gli internati hanno diritto di corrispondere con il mondo esterno. Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 56.

(Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art. 57.

(Modalità dei reclami)

I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

al magistrato di sorveglianza;
al direttore dell'istituto;
agli ispettori;
al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
al Capo dello Stato;
al Ministro per la grazia e la giustizia.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

Art. 58.

(Punizioni disciplinari)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

- 1) richiamo;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni.

Art. 59.

(Autorità competente a deliberare le punizioni)

Le punizioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzione di presidente, dal cappellano, dal sanitario e dall'educatore.

Art. 60.

(Visite a familiari)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 56, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

Art. 61.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti o delle altre persone di cui all'articolo 56 della presente legge che ne facciano richiesta.

Art. 62.

(Trasferimenti)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

Art. 63.

(Dimissione)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obbiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

CAPO II

Semilibertà, licenze e liberazione anticipata

Art. 64.

(Regime di semilibertà)

Nel corso della espiazione della pena, può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

- a) nell'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena;
- b) nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative ed istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera b) sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Art. 65.

(Ammissione alla semilibertà)

Al regime di semilibertà di cui alla lettera a) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentive.

Per il computo della durata delle pene di cui al comma precedente non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiunta-

mente alla pena detentiva e convertita a norma di legge.

Il condannato a pena detentiva superiore a due anni è ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Art. 66.

(Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 64 possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni trenta all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

La licenza è revocabile indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà.

Art. 67.

(Licenze per i sottoposti a misure di sicurezza detentive)

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, la licenza può essere revocata.

Art. 68.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni venti per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

Art. 69.

(Disposizioni per il condannato all'ergastolo)

Per la pena dell'ergastolo si applicano, in quanto compatibili, le norme sancite dal presente ordinamento per l'esecuzione della pena di reclusione.

CAPO III

Liberazione condizionale e libertà vigilata

Art. 70.

(Liberazione condizionale)

La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina.

Art. 71.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228

del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

CAPO IV

Remissione del debito per spese di giustizia

Art. 72.

(Remissione del debito)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale.

Art. 73.

(Legittimazione alle richieste dei benefici)

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono esser richiesti dal condannato e dai suoi prossimi congiunti o proposti dai direttori, e dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85 e 86.

TITOLO VI

VIGILANZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. VISITE AGLI ISTITUTI

CAPO I

Magistrato di sorveglianza

Art. 74.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono asse-

gnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 75.

(Funzioni del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, con ordinanza motivata, sentiti l'interessato ed il suo difensore, avvalendosi, per la deci-

sione, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale ordinanza, notificata all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, è ammessa impugnazione alla Corte di appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e da parte del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato anche per motivi di merito.

L'impugnazione ed i relativi motivi devono essere proposti entro 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della impugnazione da parte della Cancelleria, la Corte di appello decide, in camera di consiglio, con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro 20 giorni dalla data di notificazione della decisione.

CAPO II.

Visite agli istituti

Art. 76.

(*Visite agli istituti*)

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il medico provinciale;

h) il questore della provincia;

i) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

l) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

m) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti per l'esercizio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

Servizio sociale

Art. 77.

(*Centri di servizio sociale*)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati di cui al titolo V; presta la sua opera per

assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

CAPO II

Assistenza

Art. 78.

(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa

del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 79.

(Consigli di aiuto sociale)

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati dagli Enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

- 1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale ed all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 78 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

Art. 80.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 81.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 79, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Art. 82.

(Assistenti volontari)

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo della assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Art. 83.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e della assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;

2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 84.

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi vigenti, sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

Gli assistenti sociali sono addetti anche ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 77.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale aggregato.

Art. 85.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 77 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

Art. 86.

(Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87.

(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1963, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Le materie di esame e la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e di progressione nella carriera dei ruoli sopraindicati, anche per quanto concerne il personale della carriera direttiva di servizio sociale, saranno stabilite col regolamento di esecuzione.

Art. 88.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia generale;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

- un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coefficiente 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

a) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

b) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

c) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di servizio di assistente sociale, prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni, sono computati ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio, prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 89.

(Personale per gli uffici di sorveglianza)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e

la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 74 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 90.

(Regolamenti di esecuzione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 91.

(Onere finanziario)

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, valutato in lire 700.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
 MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
 BARI - Tribunali di Bari, Trani.
 FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera.
 BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
 MODENA - Tribunale di Modena.
 REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
 BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
 MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.
 CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.
 NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.
 SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
 CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
 CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.
 SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
 CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.
 COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
 REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
 FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.
 SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
 LIVORNO - Tribunale di Livorno.
 PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
 GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.
 L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.
 PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.
 LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi.
 MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
 MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.
 PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
 VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
 NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
 CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
 SALERNO - Tribunali di Salerno, S. Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.
 S. MARIA C. VETERE - Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
 PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.
 AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.
 TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.
 PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto.
 ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni.
 POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
 MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.
 ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
 FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.
 VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.
 TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
 ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
 NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
 VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferato, Ivrea.

CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
 TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
 TRIESTE - Tribunale di Trieste.
 GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.
 VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
 PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
 VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
 DELLA CARRIERA DIRETTIVA
 DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Ispettori di servizio sociale	6
402	Dirigenti superiori di servizio sociale	12
325	Dirigenti di servizio sociale	70
271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	
229	Vice dirigenti di servizio sociale	
		88

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI -
 CARRIERA DI CONCETTO

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Educatori dirigenti	20
402	Educatori capi	50
325	Primi educatori	100
271	Educatori	240
229	Educatori aggiunti	
202	Vice educatori	
		410

TABELLA D

RUOLO ORGANICO
 DEGLI ASSISTENTI SOCIALI -
 CARRIERA DI CONCETTO

ex coeff.	Qualifica	Organico
402	Assistenti sociali superiori	50
325	Primi assistenti sociali	100
271	Assistenti sociali	220
229	Assistenti sociali aggiunti	
202	Vice assistenti sociali	
		370

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Votazione dei disegni di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323) e « Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657), di iniziativa del senatore Tropeano e di altri senatori. Approvazione del disegno di legge n. 323

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » e: « Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale », d'iniziativa dei senatori Tropeano, Maris, Terracini, Perna, Lugnano, Petrone, Giglia Tedesco, Pietro Macarrone, Venanzi e Gianquinto.

Il disegno di legge n. 323 è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo in sede redigente dalla Commissione competente, la quale ha proposto l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 657.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale con sole dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Ministro, signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo esprime voto favorevole al disegno di legge relativo all'istituzione del patrocinio statale per i non abbienti. Indubbiamente, sia pure con alcune riserve critiche, il disegno di legge attua finalmente, dopo diverso tempo e molti anni di attesa, il principio costituzionale per il quale devono essere assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Questo principio costituzionale, che solo in parte viene oggi realizzato con il disegno di legge in parola, si armonizza anche con il principio affermato e ormai largamente acquisito dei diritti alla difesa. Infatti sarebbe oggi una affermazione platonica sostenere che la difesa di ogni cittadino deve essere salvaguardata, se poi non dessimo ai non abbienti la possibilità reale di esercitare questo diritto. Permarremmo in questo caso in una situazione di giustizia di classe per la quale solo coloro che hanno la possibilità economica di pagare la difesa possono far valere i propri diritti nel processo. È tuttora diffusa nella coscienza popolare la credenza, che purtroppo è ancora una realtà, per la quale può adire la giustizia solo colui che ha le possibilità economiche di provvedersi i mezzi necessari, che non sono lievi. Infatti coloro che non hanno tali possibilità non possono far valere i propri diritti e i propri interessi davanti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e sono loro stessi che soccombono di fronte ad una ingiustizia che è, direi, insita nel sistema sociale.

Con questo disegno di legge si viene in parte a sopperire a queste gravi storture anche se, però, nell'insieme, nei particolari e nel meccanismo della stessa legge, questo principio non è del tutto realizzato.

Noi votiamo a favore del disegno di legge in esame proprio perchè esso rappresenta, se non una compiuta realizzazione, quanto meno un avvio, un passo avanti verso l'affermazione e la concretizzazione di questi principi.

Volevo soltanto dire, così, di passaggio, che non condivido però quanto è sancito nell'articolo 5 del disegno di legge con il quale si istituisce una commissione di vigilanza

sull'operato del difensore. Infatti, onorevoli colleghi, l'articolo 5 stabilisce che presso la corte di cassazione, presso ciascuna corte d'appello...

G A L A N T E G A R R O N E . Questo articolo è stato soppresso.

T O M A S S I N I . In questo caso le mie osservazioni non hanno più ragion d'essere. Comunque, in sostanza, volevo dire che il difensore deve rispondere della sua attività, del suo operato soltanto di fronte al Consiglio dell'ordine degli avvocati. Questo proprio per il rispetto dell'autonomia dell'avvocato. In ogni caso questo è un particolare che non viene ad incidere nella sostanza, nella fisionomia e nella struttura della legge.

Per questi motivi, augurandomi che nel tempo futuro la legge possa essere perfezionata e maggiormente resa aderente alle esigenze dei cittadini meno abbienti, il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria vota a favore del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sulla *Gazzetta Ufficiale* di qualche settimana fa è apparsa la notizia, minima notizia veramente, di un decreto che annunciava la morte di una fondazione di Alessandria: l'ufficio della pubblica clientela. Ho voluto saperne di più, e così ho appreso che si trattava di una fondazione dovuta ad un benemerito monsignore del Settecento e che scopo della fondazione era precisamente la difesa dei poveri in giudizio, e non soltanto in giudizio, ma anche in tutte quelle altre e diverse occasioni che rendono necessario l'intervento di un consigliere, di un difensore, vorrei dire di un amico e di un interprete dei bisogni della povera gente. Scopo di quella istituzione era, in buona sostanza, quello di assicurare ai poveri un avvocato in giudizio e, fuori dalle aule di giustizia, un difensore: oggi si direbbe — e lo dicono an-

che alcuni degli statuti regionali — un difensore civico.

Chiudo la rapidissima premessa ed entro in argomento per dire subito che, a giudizio del Gruppo della sinistra indipendente, un difetto della proposta di legge oggi all'esame del Senato è proprio questo: non avere esteso a tutto il territorio e a tutti i cittadini poveri (o, se si vuole, non abbienti) della Repubblica l'ufficio della pubblica clientela istituito ad Alessandria sul finire del Settecento. Come avrebbe potuto e, noi pensiamo, dovuto realizzarsi questa estensione? Con un atto coraggioso che sottraesse ai liberi professionisti l'affidamento della difesa dei poveri per attribuirlo ad un corpo di funzionari statali scelti e qualificati. In questo senso, non dimentichiamolo, si è espresso con nobili e meditate parole in Commissione il collega senatore Fenoaltea. In questo senso, noi fermamente pensiamo, avrebbe dovuto dirigersi il legislatore: anche se, certamente, non sottovalutiamo le difficoltà che avrebbero accompagnato la nascita di una istituzione radicalmente nuova in un tessuto che avrebbe probabilmente sopportato con qualche lacerazione una novità di così grande rilievo.

Ma ogni seria riforma, onorevoli colleghi, porta con sé qualche lacerazione: e se pensiamo al precetto costituzionale che impone di dirimere ogni disparità fra ricchi e poveri dobbiamo concludere che proprio su questo terreno sarebbe stata necessaria, a costo di possibili lacerazioni, una riforma più coraggiosa.

« Nella scelta fra liberi professionisti e funzionari statali » — ha scritto un valoroso magistrato, Elvio Fassone — « il Governo è stato probabilmente suggestionato dall'attuale scontento verso tutto ciò che sa di burocrazia e dal quale possa trapelare odore di socializzazione ».

Il Fassone, al termine di un'indagine acuta e penetrante, ha così concluso: « Ed allora il corollario è appunto la creazione di un organico di funzionari di alto livello e prestigio, capaci di varcare il fossato del tornaconto e dell'emulazione economica con la classe forense e di alimentare da altre fonti non puramente materiali la soddisfazione

per lo svolgimento di un compito a cui è coesistente un impegno in un certo senso missionaristico ».

Ecco, onorevoli colleghi, una riserva che ci pare necessario formulare al momento di esprimere un giudizio (e dico subito che sarà un giudizio positivo) su una proposta di legge che sotto molti altri profili si raccomanda alla nostra approvazione ed al nostro consenso. Non mancano poi, anche indipendentemente dal rilievo ora enunciato e restando — per così dire — sul terreno tradizionale del patrocinio a cura dei liberi professionisti, altri motivi di valide riserve.

Saremo estremamente brevi sull'argomento, nella consapevolezza dei limiti connessi ad una semplice dichiarazione di voto, e ricorderemo, fra gli aspetti negativi del progetto, un profilo solo, e cioè il rifiuto di introdurre un sistema di consulenza stragiudiziale giuridica gratuita per i non abbienti. È una grave lacuna, che a noi pare, indipendentemente dal richiamo delle più progredite legislazioni di altri Paesi, del tutto inaccettabile.

Valgano, a questo riguardo, le sagge parole, che tutti conoscete, scritte da Mauro Cappelletti. Questa lacuna, a nostro avviso, poteva e doveva essere colmata anche senza sovvertire il tradizionale ordinamento della difesa dei poveri e anche senza ignorare i pericoli di eventuali collusioni in danno dell'erario: pericoli in realtà assai minori di quelli che l'inveterata sfiducia dello Stato nei cittadini è portata a vedere.

Pare a noi che, come il malato povero ha diritto ad un'assistenza piena, anche preventiva (alla visita del medico, per intenderci), e non soltanto al ricovero in ospedale, allo stesso modo il cittadino povero, ignaro della esistenza o dell'inesistenza di un suo diritto, avrebbe avuto diritto alla assistenza anche stragiudiziale e non soltanto alla pura e semplice difesa in giudizio nelle aule dei tribunali: aule che sono un poco — mi si passi la espressione — come le corsie dell'ospedale, anche perchè non sempre il malato ne esce risanato.

Non indugeremo dunque — e ne abbiamo detto le intuitive ragioni — su altre menzole e lacune che potrebbero essere rilevate.

Vogliamo soltanto aggiungere, per concludere e per dare una giustificazione del voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente, che, nonostante i difetti ora messi in luce, la proposta di legge oggi al nostro esame ha notevolmente modificato, nel corso della discussione in sede redigente in Commissione, i suoi connotati originari. E li ha modificati — è appena il caso di aggiungere — in meglio, grazie soprattutto alla concorrente proposta di legge del Gruppo comunista, così ricca di spunti originali, e grazie — anche questo va detto — alla sensibilità della maggioranza e — se mi si consente una battuta che non vuole esprimere censura bensì apprezzamento — al *mea culpa* del Governo che si è reso conto della insostenibilità del suo macchinoso e insufficiente progetto di legge. Avete sotto gli occhi, onorevoli colleghi, il testo originario e quello che ci è stato trasmesso dalla Commissione. Potete vedere tutti con estrema facilità e chiarezza quante e quali siano state le modificazioni apportate al disegno di legge originario. Alla luce di una discussione seria, onesta, finalmente aperta ai contributi dell'opposizione, sono state cancellate le macchie più vistose di un progetto che, nel testo originario, sembrava a noi chiaramente inaccettabile. È stata cancellata la macchia di un compenso diverso, e ovviamente più avaro, per i difensori dei poveri, rispetto a quello riservato ai difensori dei ricchi, quasi che i difensori dei poveri fossero avvocati di serie B. È stata cancellata la macchia della rotazione fra gli avvocati e della conseguente impossibilità del povero di ricorrere al difensore di sua fiducia nei periodi, mi si consenta l'espressione, sterili della sua opera professionale. È stata soppressa la « vigilanza » quasi poliziesca degli alti papaveri della magistratura sulla difesa dei poveri, con la facoltà ad essi concessa nel progetto originario di chiedere informazioni e chiarimenti agli avvocati dei non abbienti e di promuovere la sostituzione per gravi (ma imprecisati) motivi. È stata stroncata, giustamente, ogni possibilità di discrezionalità e, per ciò stesso, di arbitrio nella determinazione del requisito della « non abbienza », ancorandolo a dati certi ed a cifre sicure e predetermi-

nate di reddito. E finalmente si è notevolmente migliorata la definizione del secondo requisito, abbandonando il labile e incerto criterio della « probabilità dell'esito favorevole » della causa per introdurre quello della « non manifesta infondatezza » dell'azione o della difesa.

Restano, è vero, alcuni difetti: quelli che abbiamo enunciato. Ma il giudizio complessivo, ci pare, non può non essere favorevole. Un primo e forse decisivo passo si è compiuto sulla via del riconoscimento della difesa come di un servizio sociale. E mi si consenta di dire e di ripetere, a conclusione del mio intervento, che rimane viva in noi la soddisfazione per il buon lavoro che è stato compiuto da persone di buona volontà sotto la saggia presidenza del senatore Casiani.

Oggi si parla tanto, e tanto facilmente, di regime assembleare, e se ne parla come se si evocasse il demonio dalle tenebre dell'inferno. Non è, almeno per me, ragione di scandalo che una volta tanto tutte le forze democratiche presenti in questa Assemblea abbiano così civilmente discusso e confrontato le loro opinioni in un lungo e approfondito dibattito, senza stolide preclusioni e nel comune intento di dare finalmente attuazione a un precetto, così a lungo ignorato, della nostra Costituzione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'istituto del patrocinio statale per i non abbienti trova fondamento sul principio della eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini di fronte alla legge.

A tutti deve essere assicurato il diritto di fare valere in giudizio le proprie ragioni e la disuguaglianza delle condizioni economiche in niun caso deve costituire ostacolo a che il non abbiente possa esercitare i propri diritti.

L'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge è un'esigenza avvertita dai tempi

più remoti; se ne trova riscontro anche nei documenti dell'antica Grecia, laddove Pericle in un discorso sulla Costituzione enunciò che le leggi devono garantire a ciascun cittadino i medesimi diritti nella vita privata.

Nelle varie legislazioni sono stati adottati due sistemi tradizionali del cosiddetto « gratuito patrocinio » che, come affermava il Franceschini nel lontano 1903, è estrinsecazione della « geniale coscienza della solidarietà umana, che tanto agita gli uomini » e realizza la « protezione dei deboli in ordine all'amministrazione della giustizia, ad essi fornendo armi vigorose che li rende tranquilli e certi del loro diritto e che li eguaglia nelle lotte giudiziarie ai loro contraddittori ».

Uno dei predetti sistemi è quello della difesa del povero affidata a funzionari statali; l'altro è quello della difesa demandata agli avvocati ed ai procuratori come *munus* onorifico ed ufficio obbligatorio della loro professione.

Il primo sistema risale all'epoca comunale, fu adottato sotto forma di istituzione dell'« avvocato del popolo » nello Stato pontificio e venne accolto in Piemonte; del secondo si trova riferimento nel Regno delle Due Sicilie, nel Granducato di Toscana e nel Lombardo-Veneto.

In Italia fu introdotto con la legge 13 novembre 1859, n. 3781, sull'ordinamento giudiziario (legge Rattazzi) l'istituto dell'ufficio degli avvocati e procuratori dei poveri, denominato « avvocatura dei poveri » con funzionari stipendiati dallo Stato, al quale seguirono, come sistema innovativo, le norme sul gratuito patrocinio previste dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2626, che configurò detto istituto come « un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori ».

Tale ultimo sistema trovò conferma nella legge 19 luglio 1880, n. 5536, ed è quello previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, che tuttora disciplina il gratuito patrocinio nel nostro Paese.

Per lunghi anni ci si è domandati in Italia se l'attuale legislazione assicuri o meno adeguata tutela per la difesa del povero e del

non abbiente e, particolarmente, se essa attui o meno soddisfacentemente le prescrizioni dell'articolo 24 della nostra Carta costituzionale, per le quali « tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi » e « sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

Giuristi e costituzionalisti in larga e preponderante scala hanno denunciato con motivazioni varie che l'attuale disciplina del gratuito patrocinio non appare adeguata ad una efficace difesa in giudizio a favore dei non abbienti, prevede mezzi insufficienti o scarsamente efficienti e spesso si riduce ad una pura formalità.

Il Cappelletti, ad esempio, in uno scritto del 1968, al fine di dimostrare la inefficienza dell'attuale istituto del gratuito patrocinio, ha attinto a dati comparativi con le legislazioni straniere e, scegliendo come tipico l'anno 1960, ha evidenziato che la difesa gratuita in Italia è stata concessa solo nella misura dell'1 per cento dei processi civili ordinari contro il 20 per cento nella Germania Federale ed oltre il 27 per cento nell'Inghilterra e nel Galles.

La Corte costituzionale — così come sottolinea il relatore senatore Bardi nella sua dotta e pregevolmente sintetica relazione al disegno di legge — con le decisioni n. 114 del 22 dicembre 1964 e n. 97 del 16 giugno 1970 ha avuto modo di avvertire che, seppure l'istituto del gratuito patrocinio così come attualmente disciplinato non sia contrario alla Costituzione, parimenti sussiste il problema dell'adeguatezza della disciplina legislativa al fine garantito dalla Carta fondamentale; ed ha auspicato *de lege ferenda* e da un punto di vista di politica legislativa una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti.

Il disegno di legge n. 323 presentato dal Governo, che assorbe il disegno di legge numero 657 d'iniziativa parlamentare, tende ad eliminare le insufficienze dell'attuale disciplina del gratuito patrocinio e, ispirandosi al precetto di cui all'articolo 24 della Costituzione, istituisce il patrocinio statale per assicurare ai non abbienti i mezzi per

agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Esso presenta pregi e difetti, ma ha il merito precipuo di snellire al massimo la trafila burocratica necessaria per la utilizzazione del nuovo istituto e cioè per la effettiva ammissione dei non abbienti al beneficio del patrocinio statale.

Qualcuno (ad esempio il Fassone in un suo scritto pubblicato nel fascicolo 12 di « Giurisprudenza Italiana » dell'anno 1969) ha mosso severe critiche al progetto di legge, esprimendo il parere che in ordine ad esso possono aversi due reazioni diverse: « Chi abbia lo sguardo volto ai tempi lunghi ed intenda inquadrare l'istituto in una strategia di riforme che veramente facciano compiere alla nostra società un salto qualitativo verso un'effettiva giustizia, non può non esserne deluso » — così egli scrive — « e, pur dando atto di taluni lodevoli sforzi, finisce con il rifiutarlo in blocco; chi invece professi la sua fede nella gradualità e nel "possibile" (intendendo con tale voce ciò che l'attuale clima politico e sociale può concedere senza eccessivi traumi), può anche accogliere il disegno e, qualora ne sia capace, può indirizzare i suoi sforzi non tanto verso il rifiuto, quanto verso il miglioramento del progetto ».

La Commissione giustizia del Senato non ha ritenuto di respingere *in toto* il progetto, ma con intenso lavoro, al quale — è onesto riconoscerlo — hanno partecipato efficacemente tutte le componenti dello schieramento politico recependo anche numerosi sostanziali emendamenti proposti dalla rappresentanza del Movimento sociale italiano, ha licenziato un testo che ha profondamente modificato nella forma e nel contenuto l'originario progetto e che può ritenersi nel suo complesso accettabile, pur permanendo dubbi e perplessità in ordine ad alcune norme per le quali non si è manifestata unanimità di consensi.

È stata esattamente respinta qualsiasi soluzione incentrata sulla istituzione di appositi uffici aventi l'esclusivo compito di assumere la difesa dei non abbienti e cioè a dire è stata scartata la creazione di una cosiddetta « avvocatura della Repubblica » così come era stata proposta nel 1949.

Contro la soluzione propugnata da alcuni dottrinari, secondo i quali sarebbe stato preferibile affidare il patrocinio dei non abbienti ad un corpo di funzionari statali per asserite ragioni di ordine ideologico (la difesa dei poveri dovrebbe, a loro modo di vedere, costituire non una professione, ma un impegno con venature missionaristiche), di ordine politico (la classe forense, a loro modo di pensare, dovrebbe essere inevitabilmente solidale con l'organizzazione esistente e dovrebbe, quindi, ritenersi inidonea a un mutamento di stile e di sistema giudiziario) e di ordine economico (il costo erariale dei liberi professionisti, secondo la loro opinione, diverrebbe sicuramente superiore al costo dei funzionari statali allorquando il consumo della giustizia venisse a generalizzarsi così come è avvenuto per le prestazioni medicomutualistiche), la Commissione ha, invece, saggiamente optato per la difesa dei non abbienti affidata a tutti gli avvocati ed a tutti i procuratori liberi professionisti senza alcuna limitazione e con facoltà di scelta a favore di chi ha l'esigenza di ricorrere al patrocinio statale.

Si è tenuto nella dovuta considerazione che l'attività espletata dall'avvocato e dal procuratore a favore del non abbiente ammesso al patrocinio statale si concretizza nell'esercizio privato di una pubblica funzione obbligatoriamente imposto dallo Stato all'esercente la professione, il quale nella esecuzione dell'incarico conferitogli deve avvalersi della sua valida preparazione tecnica e deve improntare la difesa del suo patrocinato a senso di responsabilità e probità senza che possa dismettere il mandato, che egli è tenuto ad assolvere con obbligatorio intesa come dovere istituzionale sancito dall'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Peraltro anche l'attività dei consulenti tecnici, dei periti, dei notai, degli ausiliari del giudice e dei pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale (articolo 2 del disegno di legge), può essere ricondotta all'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Esattamente, poi, è stato soppresso l'articolo 24 dell'originario testo legislativo che

prevedeva la designazione del difensore da operarsi sulla base di un elenco di nominativi di avvocati e procuratori che si sarebbe dovuto compilare con l'adozione di un sistema di rotazione.

L'articolo 15 del testo definitivo licenziato dalla Commissione ha opportunamente accettato il criterio del conferimento della facoltà di scelta all'interessato, che d'altra parte era previsto quale una delle linee essenziali della riforma così come leggesi a pagina 2 della relazione all'originario testo della proposta governativa.

Si è voluto ben a ragione dare il dovuto peso al fatto che il rapporto intercorrente tra il professionista ed il suo rappresentato ammesso al beneficio del patrocinio statale deve essere qualificato dalla reciproca fiducia e dal massimo affidamento del privato al difensore in dipendenza della delicatezza e della rilevanza dei valori inerenti al processo sia civile che penale.

Il sistema della rotazione avrebbe negato la facoltà della libera scelta del difensore, avrebbe di fatto vietato all'interessato di disporre dell'opera del professionista che egli avrebbe scelto se fosse stato in condizioni di abbienza, mentre non avrebbe eliminato ed al più avrebbe attenuato solo in esigua misura il temuto inconveniente della scelta operata generalmente in favore dei professionisti più preparati e più affermati.

Secondo il disegno di legge in esame due sono le condizioni per l'ammissione alla difesa a mezzo del patrocinio statale: 1) lo stato di non abbienza; 2) la non manifesta infondatezza della causa o affare.

La sostituzione del concetto di « povertà » con quello di « non abbienza » non può dirsi che costituisca una innovazione radicale e può legittimamente considerarsi come adozione di una terminologia più appropriata di quella attualmente adoperata.

La legge vigente, infatti, non fa coincidere la povertà con la nullatenenza, perchè all'articolo 16 del regio decreto n. 3282 del 1923 leggesi che « sotto il nome di povertà non si intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopportare alle spese della lite ».

Ai fini della determinazione dello stato di non abbienza è stato però evitato il macchi-

noso e ponderoso sistema di accertamento che caratterizza la vigente legge sul gratuito patrocinio e che era previsto dall'originario testo governativo per il quale sarebbero stati necessari la produzione di numerose certificazioni relative alla imposta fondiaria, all'imposta di ricchezza mobile ed all'imposta complementare, il parere dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, la presentazione di eventuale certificato di povertà, nonché l'acquisizione di ulteriori documenti, informazioni, chiarimenti ed accertamenti disposti dall'organo competente a provvedere in ordine all'ammissione.

Si è adottato, invece, un sistema di estrema semplicità e cioè il criterio della presunzione dello stato di non abbienza riconosciuto a tutti coloro che non sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche a chi è iscritto nei ruoli di detta imposta per un reddito non superiore a lire due milioni.

Il sistema potrà dare luogo in pratica a gravi inconvenienti perchè ben può sussistere uno stato di abbienza e di capacità a reggere totalmente il costo della lite per soggetti che sono riusciti ad evitare la loro iscrizione sui ruoli della imposta complementare. In tali ipotesi la commissione competente sarebbe costretta ad emettere il provvedimento di ammissione al patrocinio statale pur essendo carente il presupposto dello « stato di non abbienza », in quanto non è data alla stessa la facoltà di acquisire *aliunde* altri elementi di ricchezza, che peraltro non può fornire neppure la controparte non autorizzata a contraddire.

Il compito della predetta commissione è altresì alquanto limitato ai fini dell'accertamento del secondo requisito, che non consiste più nel verificare la probabilità dell'esito favorevole della lite (*fumus boni iuris*), bensì si concretizza in un sommario esame della non manifesta infondatezza della causa o affare.

La deliberazione del *fumus boni iuris* avrebbe importato una valutazione preliminare della fondatezza della pretesa e, quindi, l'esame preventivo della lite compiuto da un organo non giurisdizionale e cioè da un giudice diverso da quello naturale, onde

ben opportunamente è stata scartata; ma anche la limitazione dell'accertamento alla sola non manifesta infondatezza delle ragioni del ricorrente non pone totale rimedio al detto inconveniente, sicchè i casi di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio statale saranno rari e sporadici con la conseguenza che non trova reale giustificazione il costo in tempo e danaro dell'opera selettiva della commissione.

Ma il disegno di legge, oltre a presentare innegabili pregi, dà adito a riserve di peculiare rilevanza.

L'istituzione di una sola commissione presso il tribunale ai fini dell'ammissione al patrocinio statale per tutti i giudizi civili ed amministrativi e per ogni stadio e grado del giudizio (articoli 5, 6 e 9 del testo approvato dalla commissione) lascia alquanto perplessi.

Sarebbe stato più opportuno forse costituire più commissioni allo scopo di assicurare la inclusione in esse di magistrati od esperti più specializzati attesa la complessità e la varietà delle materie sottoposte al loro vaglio; ma quel che preoccupa maggiormente è l'abolizione di qualsiasi impugnazione avverso il provvedimento ammissivo del beneficio della difesa a mezzo del patrocinio statale con la correlativa estensione del provvedimento a qualsiasi stadio e grado della lite.

È vero che la commissione predetta non è organo giurisdizionale, ma amministrativo, onde non sarebbero necessarie le garanzie del doppio grado di giurisdizione e del ricorso per cassazione, ma non è dato nascondere che il beneficio del patrocinio statale in determinati casi ben può diventare per il non abbiente un vero e proprio privilegio di trascinare in giudizio, in secondo ed in terzo grado, la parte contraria dopo che una o due pronunzie giudiziali hanno con le garanzie del contraddittorio disatteso le pretese ragioni del non abbiente accertatane la infondatezza. In tali ipotesi si consumerebbe un autentico abuso in danno della parte contraria, che al fine di evitare notevoli ed irrecuperabili spese nel corso di tre gradi di giurisdizione sarebbe di fatto costretta a soccombere od a transigere la lite.

Prevede, per la verità, il testo licenziato dalla Commissione (articolo 13) che in qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza può chiedere la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio statale; ma tale facoltà è limitata soltanto alla insussistenza dello stato di non abbienza oppure al mutamento della condizione economica della persona ammessa al beneficio ed in niun caso riflette la condizione relativa alla non manifesta infondatezza della controversia, che una volta accertata non è più soggetta ad alcun sindacato. E ciò è tanto più grave quanto più si consideri che il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è concesso *inaudita altera parte*.

Al riguardo è bene sottolineare che la mancanza di qualsiasi contraddittorio in sede di esame della domanda di ammissione alla difesa a mezzo del patrocinio statale non può facilmente condividersi.

È strano, invero, negare alla controparte il diritto di contestare in qualsiasi modo, anche con la produzione di memorie e documenti entro termini ristretti, l'esistenza delle condizioni necessarie per la concessione del beneficio.

Non può seriamente dirsi che il giudizio di ammissione non incide immediatamente sulla sfera giuridica della parte avversa. Il divieto del contraddittorio con la controparte dinanzi alla commissione chiamata a pronunziarsi sulla domanda di ammissione al patrocinio statale ben può configurarsi come un attentato al diritto inviolabile della difesa, che deve essere garantito anche alla parte abbiente in qualsiasi fase e grado del processo e, quindi, anche nel procedimento preliminare per la concessione della difesa statale; esso certamente frustra il principio della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge garantito dall'articolo 3 della Costituzione, che consiste — così come ha affermato la Corte costituzionale con decisione n. 25 del 23 marzo 1966 — nel « divieto che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche ».

E nel nostro caso non vi è chi non veda la notevole disparità di trattamento che si

realizza a favore di una parte, che nulla spende e nulla rischia per effetto dell'accordato beneficio del patrocinio statale, ed in danno dell'altra parte, che è costretta a sostenere i rilevanti oneri di un processo a volte in triplice grado con eventuali rinvii a seguito di pronunzia del supremo collegio, senza speranza e comunque con scarsissima possibilità di recupero delle spese e dei danni anche in caso di definizione favorevole della lite.

« Questa disparità di trattamento » — così come osserva il Davanzo — « deve avere una giustificazione; e perchè questa giustificazione non si riduca a una lustra, occorre che essa sia data in contraddittorio delle parti ».

Il disegno di legge, infine (riteniamo opportuno non soffermarci in sede di dichiarazione di voto su altre particolari norme del progetto legislativo), prevede la costituzione di un fondo pubblico destinato alla liquidazione degli onorari e dei diritti, nei quali sono da comprendere anche le spese sostenute ed anticipate, dovuti al difensore del non abbiente, ai periti ed agli ausiliari.

Detta liquidazione va effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la causa o l'affare (articolo 22 del testo della Commissione), ma il fondo all'uopo previsto nella misura di lire cinquecento milioni per l'anno 1971 non potrà certamente ritenersi congruo quanto meno per ciascuno degli anni successivi allorché certamente assai numerosi saranno i processi che si svolgeranno con il beneficio del patrocinio statale.

La Commissione ha, tra l'altro, ritenuto di sopprimere il comma 2° dell'originario articolo 38 che facultava il difensore a chiedere l'anticipazione a carico dello Stato fino a due terzi degli onorari a lui spettanti; tale criterio potrebbe non condividersi perchè a volte il difensore, in caso di processi assai complessi e lunghi, sarà costretto ad anticipare spese anche notevoli ed attendere per molto tempo la liquidazione ed il recupero delle sue spettanze per onorari, competenze e spese, che a mente del citato articolo 22 del testo licenziato dalla Commissione potranno realizzarsi non certamente prima della definizione di uno dei gradi del processo.

Forse *in subiecta materia* sarebbe necessaria l'adozione di successive norme regolamentari, peraltro chiaramente indispensabili per la migliore attuazione di molti altri precepi contenuti nel disegno di legge in esame, che per la sua scarna articolazione nella quale sono enucleati i principi fondamentali del nuovo istituto del patrocinio statale per i non abbienti ha bisogno di opportuni rimedi integrativi.

Il testo approntato dalla Commissione giustizia, però, nel suo complesso merita apprezzamento per il suo contenuto e per la sua forma; è per tal motivo che il Gruppo del Movimento sociale, con le riserve sopra denunciate e con l'auspicio che al più presto seguiranno nuove norme regolamentari ed integrative che serviranno ad attuare con maggiore precisione il principio dell'assicurazione ai non abbienti dei mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione dettato dall'articolo 24 della Costituzione, esprime voto favorevole per il disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A '. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, quando, or non è molto, discutemmo in quest'Aula la riforma del processo penale, una delle deficienze segnalate derivava dalla possibilità che i maggiori poteri, sul piano operativo, consentiti alla difesa in un equilibrio armonico e democratico con gli altri poteri dello Stato, determinassero una discriminazione classista, quasi che il nuovo processo si trasformasse in un vantaggio per le classi privilegiate e divenisse il cosiddetto processo dei ricchi. C'era il rischio — che io ebbi l'onore anche di segnalare nella relazione che presentai al disegno di legge per la riforma del processo penale — che nella nuova configurazione accusatoria del processo, le classi meno abbienti, le classi popolari, per l'impossibilità di ricorrere a una difesa attiva ed efficiente, si trovassero in condizioni subalterne, così come tradizionalmente suole accadere nella legislazione capitalistica e bor-

ghese, rispetto alle classi privilegiate che potevano avvalersi con i propri mezzi di una difesa attiva ed efficiente.

L'odierno disegno di legge ha un merito politico relevantissimo e non per niente ha avuto l'appoggio e il consenso di tutti i Gruppi democratici del Senato. Il pregio ed il consenso derivano dal superamento di quella condizione di inferiorità in cui venivano a trovarsi le classi subalterne, le classi popolari, i poveri in genere rispetto al principio di eguaglianza che di fatto non trovava applicazione per i molti condizionamenti di ordine economico che il nostro ordinamento per dare ingresso alla domanda di giustizia, sia civile che penale, non consentiva di realizzare.

Ecco perchè abbiamo apprezzato lo sforzo che ha fatto la Commissione giustizia del Senato, sotto la guida del suo saggio presidente, senatore Cassiani, per arrivare ad una nuova struttura della difesa dei non abbienti che fosse un superamento qualitativo, un superamento politico della precedente normativa che prevedeva solo il cosiddetto patrocinio gratuito ai poveri. Non è vero che si tratta, come testè ho sentito dal senatore Filetti, di una riforma marginale, dovendosi intendere sempre per non abbienti solo i poveri che non sono nelle condizioni di potersi difendere. È invece un salto qualitativo politico di rilevante importanza questo, che si connette e si collega a quella strategia delle riforme del processo e della giustizia più in generale del nostro Paese per portarla ad una condizione più democratica, più civile, più moderna.

Non si spiegherebbe il nuovo processo penale con il rilancio della difesa sul piano concreto ed operativo: l'intervento attivo di essa in ogni stato e grado del processo dall'interrogatorio dell'imputato nella fase pregiudiziale, a quello davanti al pubblico ministero e al giudice istruttore, non si spiegherebbe se non ci fosse la possibilità per i poveri di avvalersi di questa stessa difesa di cui ogni altro cittadino può efficacemente avvalersi per tutelare i propri diritti.

Perciò noi riteniamo che il salto sia di sostanza e sia soprattutto qualitativamente e

politicamente di grande caratterizzazione. Si realizzano con questo nuovo provvedimento, a mio parere, due precetti fondamentali della Costituzione: l'articolo 3 e l'articolo 24.

Quando l'articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno parità ed uguaglianza di diritti di fronte alla legge sancisce un principio che fino a questo momento è stato solo una pura affermazione. Non siamo ancora nella fase in cui il principio sia di piena attuazione perchè questa legge, così come le altre riforme che abbiamo approntato, non è un punto di arrivo per organizzare la nostra società in modo più moderno e più democratico, ma è solo un punto di partenza. Però come punto di partenza essa, proprio per quell'ampia visione politica che l'ha ispirata, determina in concreto, nei fatti, la possibilità che tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, di religione ma soprattutto di condizione economica, che era la distinzione più avvilente che un Paese civile e moderno potesse porre, si avvalgano finalmente di una difesa concreta ed attiva che sia un superamento di quel vecchio ed avvilente istituto della difesa di ufficio, che in genere era ed è una finzione che salva la forma, senza nulla concedere alla sostanza se non l'invocare « la clemenza della Corte ». Tutto ciò lasciava la parte che soprattutto aveva più bisogno della difesa, cioè la parte più esposta economicamente (i poveri, i deboli, gli indifesi, i non abbienti) scoperta in una gamma di operazioni giudiziarie che spesso erano incomprensibili alla stessa parte che doveva poi subirne e sopportarne gli effetti.

Ecco perchè con il provvedimento diamo agilità ed efficienza a nuovi principi, ad una nuova struttura, ad una nuova formazione, ad una nuova partecipazione nel processo: perchè lo stesso processo deve avere credibilità e democraticità, soprattutto quando è celebrato in nome del popolo.

Il concetto della non abbienza non è più legato al requisito della povertà. E bene ha fatto la Commissione giustizia a fissarne i limiti in modo preciso e rigoroso, evitando quella burocratizzazione delle procedure che spesso vanificava nella pratica i diritti che in astratto si voleva concedere ai poveri con la vecchia legge sul gratuito patrocinio.

Il limite della manifesta non infondatezza della lite è anch'esso fondato su criteri precisi che evitano le discriminazioni che avevano portato a quelle tristi statistiche, testè ricordate nel corso di questo dibattito, secondo le quali solo l'uno per cento nel nostro Paese poteva accedere alla difesa gratuita, mentre questa invece era consentita per il 27 per cento in Inghilterra e per il 20 per cento in Francia. Sono cifre che debbono far meditare per una maggiore speditezza e per un maggiore avanzamento nell'attuazione di una concreta giustizia.

Il provvedimento quindi ha elementi positivi certo con qualche manchevolezza. Si lamenta per esempio — e questa precisazione è bene che sia fatta nel corso di questo dibattito — che l'ultimo comma dell'articolo 4 darebbe al magistrato la possibilità di vigilanza sulla difesa dei non abbienti, il che sembrerebbe contrario al principio della indipendenza della difesa. Bene, noi vogliamo precisare che la norma è stata predisposta e approvata non perchè la vigilanza possa trasformarsi in un sindacato del magistrato sull'attività del difensore, ciò che sarebbe inconcepibile, ma perchè il magistrato che instruisce il procedimento abbia la possibilità di vigilare l'iter formativo del procedimento, cioè la fase della formazione del fascicolo, delle carte, delle esenzioni, del pagamento degli onorari e così via, cioè una fase burocratica che non si riverbera nell'attività del difensore.

Premesse queste considerazioni, mi pare superfluo rifare la storia di tutto il provvedimento perchè è stato ampiamente discusso in sede di Commissione giustizia. Noi riteniamo che esso debba avere un cammino sollecito, attento e accurato perchè possa diventare presto legge dello Stato. C'è qualche rischio e qualche perplessità che deriva non tanto dalla sua struttura, quanto dall'uso che nella prassi se ne può fare. Non bisogna esagerare, abusare, strumentalizzare, distorcere il fine della legge perchè questo rischio che viene soprattutto segnalato all'attenzione, all'intelligenza della classe forense italiana, che riteniamo pari al compito che le viene affidato, questo rischio potrebbe nella pratica vanificare gli effetti be-

nefici del provvedimento. Guai se la tendenza alla generalizzazione dei non abbienti dovesse coinvolgere una tale massa di richiedenti da non poter essere più sopportata dalle stesse spese, già abbastanza limitate, stanziare in bilancio. Quindi ci deve essere, a nostro parere, un'attenta vigilanza della classe forense perchè il provvedimento che con tanta sollecitudine e con tanta cura noi abbiamo affrontato produca i suoi effetti positivi nella società e nel processo. La tendenza ad esagerare, la tendenza a strumentalizzare creerebbe le condizioni per un nuovo sbarramento e quindi la possibilità che esso venga annullato nei suoi pratici effetti, nella sua concreta attuazione.

Per noi questo disegno di legge si collega ad una strategia più ampia e, come dicevo prima, è un punto di partenza non un punto di approdo nella strategia delle riforme. Lo abbiamo collegato al nuovo processo penale perchè diventi parte integrante di esso e la difesa possa svolgervi un ruolo preminente, non solo quando è richiesta da chi ha i mezzi sufficienti per avvalersene, ma direi anche e forse soprattutto da chi non ha i mezzi economici e quindi è più esposto perchè più debole. Operiamo per nuovi equilibri nelle istituzioni, per soddisfare la giustizia che sale dal basso ed è destinata a produrre nella società italiana un aspetto più nuovo e più democratico.

Noi socialisti votiamo a favore di questo provvedimento per i suoi pregi intrinseci, per la cura attenta e sollecita che esso ha avuto nella sua fase elaborativa in sede di Commissione, ma votiamo soprattutto a favore perchè esso qualifica in modo rilevante e determinante quella strategia delle riforme che da anni noi perseguiamo perchè il nostro Paese abbia finalmente un volto più civile e democratico. (*Vivi applausi dalla sinistra, dall'estrema sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tropeano. Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo di poter affermare che il testo del

disegno di legge che dalla Commissione viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea rappresenta un'ulteriore conferma delle concrete e reali possibilità che si offrono in sede parlamentare a bene legiferare quando il lavoro parlamentare non è assoggettato a veti e a preclusioni precostituite come qualche volta accade. Dobbiamo dire di trovarci oggi di fronte ad un testo apprezzabile sotto molti aspetti che, pur con i limiti che esso registra, rappresenta di certo un passo avanti molto serio verso l'assicurazione della possibilità di difesa ai non abbienti del nostro Paese.

Certo dobbiamo dire che il lavoro della Commissione è stato attento, che ha registrato inizialmente degli scontri tra opposte posizioni e che, attraverso il leale confronto che si è determinato nel corso delle sedute successive, ha portato a realizzare concretamente un incontro perchè il disegno di legge recepisce alcune delle esigenze fondamentali che si volevano raggiungere in questo campo.

Non si può sottacere il fatto che il disegno di legge governativo era arroccato su posizioni conservatrici; era soprattutto permeato da una serie di norme ispirate da una concezione superata dei rapporti tra lo Stato e i cittadini; norme che riproponevano il criterio della diffidenza nei rapporti dei cittadini, del sospetto nei confronti dei difensori che avrebbero dovuto assumere la difesa dei non abbienti e che, quindi, configuravano una procedura per l'ammissione al patrocinio statale che, a nostro giudizio, avrebbe finito col vanificare completamente l'attuazione del principio sancito nella norma di cui all'articolo 24 della Costituzione repubblicana. Con questo noi non diciamo che quella norma nel presente disegno di legge trovi completa attuazione; riteniamo di dovere affermare questo perchè, a nostro giudizio, neanche attraverso il testo definitivamente approvato dalla Commissione, si è riconosciuto ai non abbienti la possibilità concreta di esercitare autonomamente il diritto di difesa il che ripropone, evidentemente, il tema della discriminazione nei confronti di questa parte di cittadini. Dobbiamo, però, anche riconoscere che passi positivi sono stati fatti e che oggi questo disegno di leg-

ge rappresenta un primo concreto passo verso l'ammodernamento del vecchio istituto del patrocinio gratuito; a nostro giudizio, esso deve significare non soltanto la formale e materiale assicurazione dei mezzi e degli strumenti di difesa ai cittadini non abbienti davanti alle diverse giurisdizioni, ma deve essenzialmente significare la determinazione dello stato di eguaglianza tra tutti i cittadini del nostro Paese.

Ritenevamo che più propriamente bisognava arrivare alla formulazione di alcune norme che consentissero l'automatico esercizio del diritto di difesa attraverso il patrocinio statale, senza la preventiva autorizzazione o concessione da parte di chicchessia. Ebbene anche su questo terreno dobbiamo dire di aver superato una serie di difficoltà: siamo infatti pervenuti alla costituzione di un'unica commissione che autorizza l'esercizio della difesa a mezzo del patrocinio statale per ogni fase e grado del giudizio, ma siamo pervenuti essenzialmente — e credo questo sia uno dei fatti più importanti — ad affermare il carattere puramente amministrativo della decisione adottata dalla Commissione, con l'assoluta inibizione quindi dell'intervento di altre parti, pubblico ministero o controparte, e con l'inibizione di possibilità di impugnazione della decisione della stessa Commissione.

Questo mi pare sia stato uno dei passi più rilevanti, dei punti più qualificanti inseriti nel disegno di legge del quale oggi ci occupiamo. Nell'esprimere il voto favorevole a questo disegno di legge, dobbiamo confermare le severe critiche, che già sono state illustrate in quanto abbiamo detto. Riteniamo comunque che questo disegno di legge possa rappresentare il primo passo verso una delle tante forme che possono e debbono attuare la democrazia nel nostro Paese. Fin quando non rompiamo infatti gli schemi, le preclusioni che impediscono l'effettiva eguaglianza dei cittadini anche di fronte alla legge ed anche e soprattutto nell'esercizio della difesa davanti alle giurisdizioni, non avremo contribuito a portare avanti quel processo democratico per il quale siamo tutti impegnati. Per questo, nell'esprimere il nostro voto favorevole, diciamo che approviamo il

disegno di legge soprattutto con il proposito di ritornare su questo problema quando, attraverso la prima attuazione delle norme che ci accingiamo a votare, avremo recepito reazioni, proposte, suggerimenti che più conseguentemente ci spingeranno ad ammodernare il disegno di legge stesso per fare avanzare più speditamente nel nostro Paese, anche attraverso riforme di questo tipo, il processo democratico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Montini. Ne ha facoltà.

MONTINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho il compito di motivare il voto favorevole della Democrazia cristiana a questo disegno di legge che riguarda il patrocinio statale per non abbienti, disegno derivante da una iniziativa governativa, modificata *in itinere*, e nel quale è stato assorbito anche quello successivamente presentato dal senatore Tropeano ed altri. La pregevole relazione del collega Bardi ha ribadito, così come è stato unanimemente riconosciuto, che con quest'iniziativa legislativa si intendeva dare un più concreto adempimento al precepto dell'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, a tenore del quale debbono essere assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Già la Costituzione, con il dettato dell'articolo 24, che discende con rigida consequenzialità dal più ampio principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, a sua volta postulante la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale che si frapponga all'effettivo esercizio di questa libertà, aveva indicato lo spirito e l'impostazione con i quali doveva essere riaffrontata la materia oggi regolata dall'ormai superato regio decreto 30 novembre 1923, n. 3252.

L'attuale disciplina si appalesa infatti insufficiente, spesso incapace di rispondere ad esigenze concrete, fondata su di un sistema che propone soluzioni valide più sul piano formale che su quello di una realtà che non può prescindere da certe considerazioni (co-

me quella, ad esempio, della necessità di adeguato compenso per l'opera complessa e continuata del legale) se non vuole essere vanificata o mortificata in un modo sostanziale. La soluzione adottata dalla Commissione giustizia, intelligentemente diretta dal presidente Cassiani, è una soluzione di vasto respiro sul piano giuridico e sociale, cui la Democrazia cristiana ha dato un apporto di indubbio rilievo ed alla quale il Governo ha collaborato con uno sforzo di superamento di indiscutibili difficoltà, del quale va dato ampiamente atto. Ed è soluzione che si colloca certamente fra quelle adottate dalle nazioni più civili. Faccio ancora riferimento alla relazione Bardi per affermare che essa ha enucleato, in una lucida enunciazione, i principi fondamentali ai quali si è informata la strutturazione di questa riforma. Essi vanno dal pieno riconoscimento di un diritto soggettivo pubblico al patrocinio statale, a favore dei non abbienti, a quello della necessità di determinare il concetto di non abbienza, ancorandolo a criteri il più possibile certi e sottratti ad ogni discrezionalità; dall'estensione del concetto di *fumus boni iuris*, identificato non più nella non manifesta infondatezza della causa o affare, ma nella non pretestualità della causa od affare, a quello della facoltà di scelta del proprio difensore da parte del non abbiente; dalla semplificazione del procedimento per l'ammissione al beneficio alla costituzione di un fondo pubblico destinato alle spese di difesa.

A noi pare che il limite della non iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare, limite superato nell'ipotesi di controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, sia un limite che non solo consenta una applicazione predeterminata e non discrezionale, ma soddisfi allo spirito della norma costituzionale secondo la quale ha diritto al patrocinio a spese dello Stato non solo chi è povero, ma anche chi dovrebbe altrimenti rischiare di incidere, per avere giustizia, su quel tenore di vita che è ritenuto come il minimo accettabile nel nostro Paese in rapporto alle esigenze del cittadino della società attuale.

Anche il principio della non manifesta infondatezza della causa od affare, che dovrebbe sostituire quello della probabilità di esi-

to favorevole della causa od affare, è un principio largamente innovatore a favore del cittadino non abbiente, perchè estende in modo notevolissimo l'ambito di applicazione del patrocinio statale e con ciò stesso le possibilità di ottenimento di una sempre maggiore giustizia per tutti.

La previsione infine di uguaglianza di trattamento per quanto riguarda gli onorari e i diritti fra i difensori, consulenti, periti eccetera del non abbiente e quelli degli altri è una realistica formula di garanzia di ottenimento, da parte dei non abbienti, di prestazioni di livello, diligenza e continuità pari a quelle delle controparti.

Non intendo dilungarmi ulteriormente su altre rilevanti innovazioni del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione. Voglio far notare soltanto che da quando è sorto, nelle legislazioni, l'istituto del gratuito patrocinio, si è posto immediatamente il problema, sul quale ha discusso e discute ampiamente la dottrina, di conciliare la necessità di assicurare al litigante meritevole una difesa efficiente, a parità di condizione con l'avversario dotato di maggiori mezzi di fortuna, con quella di contenere il beneficio entro limiti ben definiti, onde impedire che di esso ci si avvalga da parte di persona litigiosa o di pochi scrupoli, che sa di non dover pagare il patrocinio, per scopi vessatori o, peggio ancora, ricattatori.

Se qualche perplessità può essere sorta pertanto in taluno dei componenti la Commissione giustizia per certi principi adottati dal disegno di legge, come quello della permanenza automatica dell'ammissione al gratuito patrocinio anche per i gradi successivi di giudizio, pur di fronte ad una sentenza sfavorevole (che potrebbe essere fondata, ad esempio, su documenti ineccepibili acquisiti agli atti nel corso del giudizio) essa può essere sorta non in funzione di una limitazione del non abbiente nella sua azione verso il raggiungimento del riconoscimento giudiziale dei suoi diritti, ma per una legittima preoccupazione di ovviare, senza intaccare minimamente quest'azione, alla possibilità di abusi da parte dello stesso. Ma ogni perplessità è stata superata con un atto di fiducia nel senso di responsabilità del cittadi-

no e come strumento di sempre maggiore maturazione democratica dello stesso, dando, come ho detto, al patrocinio statale in favore dei non abbienti, una struttura ed una ampiezza che costituiscono, a mio avviso, di fronte alla disciplina attualmente in vigore, un mutamento che assume le caratteristiche di un mutamento di qualità, come ha ben detto precedentemente il collega Zuccalà. Ed è quello che occorre soprattutto sottolineare in questo disegno di legge, così come è stato opportunamente sottolineato per quanto riguarda il regolamento penitenziario, anche esso oggi all'ordine del giorno del Senato della Repubblica.

Quando il Presidente del Consiglio ci richiamava giorni or sono in quest'Aula alle incisive riforme che sono state recentemente varate ed a quelle cui sta attendendo il Parlamento, il mio pensiero andava anche a questa riforma (così come alla riforma del diritto penitenziario) che forse taluno, distolto da più pressanti richiami a problemi di più vasta popolarità, non ha considerato appieno nella sua effettiva portata. Si è detto che uno dei parametri più validi per misurare la civiltà di un popolo ed il suo livello di effettivo progresso sia dato dalla garanzia e dai mezzi, per tutti i cittadini, di ottenere effettiva giustizia. Io credo che con questa legge, per i principi che la animano, e a prescindere dalle manchevolezze e dagli eventuali difetti, che potranno essere corretti alla luce dell'esperienza che verrà dalla sua attuazione pratica, noi avremo fatto un altro passo verso una sempre più positiva qualificazione delle nostre istituzioni.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tesaurò. Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Sono pienamente d'accordo sui principi che hanno ispirato questo disegno di legge che segna un notevole passo avanti nel campo della giustizia in quanto consente la difesa effettiva anche ai non abbienti. Sono del pari d'accordo nel rico-

noscerne il merito della Commissione di avere semplificato il testo del disegno di legge eliminando disposizioni che avrebbero potuto offrire il fianco a non pochi rilievi.

Non posso, però, tacere il mio profondo dissenso sulla disposizione nella quale, in contrasto con i principi fondamentali relativi all'esercizio della libera professione dell'avvocato, si stabilisce che il magistrato davanti al quale il processo è pendente ha la vigilanza sulla difesa dei non abbienti.

Il magistrato davanti al quale un processo si svolge, senza dubbio, nel nostro esame come in altri ordinamenti, ha il potere-dovere di garantire l'osservanza dell'obbligo della difesa ed in particolare ha il potere di denunciare ai competenti organi giudiziari gli avvocati che si rendano eventualmente responsabili di illeciti penali ed ai competenti organi professionali gli avvocati che si rendano responsabili di illeciti disciplinari. Il magistrato, invece, non è stato finora investito e non dovrebbe essere mai investito di alcun potere di vigilanza sulla difesa degli imputati, siano essi abbienti o non abbienti. La difesa del cittadino, invece, nell'ordinamento costituzionale italiano è affidata alla coscienza ed alla libertà insindacabile del professionista e quindi l'attività che questi svolge non può essere oggetto di sindacato da parte del magistrato, e tanto meno di vigilanza.

La disposizione che si propone è tanto più inaccettabile in quanto è stata proposta dalla Commissione in sostituzione della disposizione contenuta nel testo governativo in cui si leggeva: « Il magistrato davanti al quale il processo è pendente, riferisce al competente organo di vigilanza sull'eventuale inosservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente ». La sostituzione di questa disposizione perfettamente compatibile col rispetto della libertà e dell'insindacabilità del magistero difensivo con la disposizione la quale impone « la vigilanza sulla difesa » sta a documentare che non si può dare alla disposizione che si propone il significato che vorrebbe dare con la sua interpretazione l'egregio collega Zuccalà. È evidente, invece, che se si è deliberatamente respinta la proposta del Governo di stabilire che il

magistrato riferisse alle competenti autorità sulle eventuali inosservanze dei doveri professionali e si è stabilito, invece, che il magistrato sottopone la difesa alla sua vigilanza, ciò significa che la Commissione non ha creduto sufficiente il puro e semplice potere di denunciare l'avvocato agli organi professionali per le infrazioni disciplinari, ma ha voluto prevedere una vigilanza che ha un significato inequivocabile nel nostro ordinamento, significato scolpito non solo nelle leggi del 1865, ma in tutte le leggi speciali, nonché nel codice penale ed in quello di procedura penale.

Anche se si potesse prescindere dalla situazione rilevata non si potrebbe non riconoscere che due sono le ipotesi possibili. Se si vuole che il magistrato abbia per il difensore dei non abbienti lo stesso potere di denuncia per gli illeciti disciplinari che ha per i difensori degli abbienti, in questa ipotesi la disposizione proposta non ha alcuna ragione di essere. Esiste, invece, una norma generale che rende applicabile da parte del magistrato a tutti i difensori, degli abbienti o dei non abbienti, il potere di denuncia agli organi professionali. Se, invece, si vuole stabilire per la difesa dei non abbienti una speciale vigilanza questa previsione legislativa non è possibile per due motivi: *a)* perchè la difesa è libertà e insindacabilità; *b)* perchè la difesa dei non abbienti per il principio dell'uguaglianza giuridica non può essere oggetto di un trattamento diverso della difesa degli abbienti a meno che non si voglia cadere nel ridicolo di pensare che il magistrato per i non abbienti può vigilare la difesa solo perchè stabilisce l'onorario relativo.

Per le ragioni prospettate, data la sede redigente in cui siamo, dichiaro di essere costretto a votare contro il disegno di legge per la manifesta illegittimità della norma sulla quale ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione dell'Assemblea

B A R D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R D I , *relatore* . Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercheremo brevemente

di riportare nei termini giusti la questione che è stata avanzata dal senatore Tesauro.

All'articolo 4 del disegno di legge governativo era prevista la sorveglianza sulla diligente trattazione delle cause dei non abbienti da parte del primo presidente della corte suprema di cassazione, da parte del presidente della corte d'appello o della sezione distaccata. Si aggiungeva anche che questi organi di vigilanza potevano chiedere sulle cause « informazioni e chiarimenti » e si aggiungeva: « fanno rapporto ai competenti consigli dell'ordine per le eventuali trasgressioni disciplinari dei difensori ». Lo stesso articolo prevedeva: « Il magistrato davanti al quale il processo è pendente, riferisce al competente organo di vigilanza », che in questo caso non è il consiglio dell'ordine, senatore Tesauro, ma è il primo presidente della cassazione...

T E S A U R O . Ma è per questo che io ho denunciato tale soppressione.

B A R D I , *relatore*. ... o il presidente della corte di appello, « sull'eventuale inosservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente ».

In Commissione si è discusso a lungo su questa disposizione così come veniva proposta e si è ovviamente rilevato che era inammissibile una vigilanza articolata in questi termini e così formulata; per cui la Commissione fu dell'avviso di sostituire l'intero articolo con un solo comma, nel quale si dice semplicemente: « Il magistrato davanti al quale il processo è pendente ha la vigilanza sulla difesa dei non abbienti ».

Ora che cosa si è inteso dire, anche implicitamente, con questa disposizione e con questa norma? Si è inteso affidare al magistrato un potere di vigilanza non sull'opera professionale, non sulla sostanza dell'opera professionale che svolge il difensore, ma sull'osservanza di alcune norme procedurali che indubbiamente nel procedimento devono essere osservate. Vorrei dire che questa norma è stata dettata dall'intento di favorire il più possibile la difesa più idonea in favore del non abbiente, non dall'intento contrario. Quindi lungi dalla Commissione l'intenzione

di soffocare la libertà di attività da parte del professionista.

Nella Commissione giustizia in maggioranza siamo avvocati e siamo sensibili ai richiami che oggi ci vengono dal senatore Tesauro. Ma abbiamo ritenuto che, data anche la natura dell'istituto del patrocinio statale che — non si dimentichi — comporta un onere a carico dello Stato che è il pagamento delle spese in favore del difensore del non abbiente, data la natura particolare dell'istituto...

T E S A U R O . Hanno bisogno di questo capestro!

B A R D I , *relatore*. Ma non è un capestro: non drammatizziamo, senatore Tesauro! Il magistrato esercita questa vigilanza, che peraltro è sfornita di sanzione perchè, a mio parere e a parere della Commissione, il magistrato in questo caso non può che riferire al consiglio dell'ordine degli avvocati: è implicito questo.

Che cosa può fare il magistrato nel caso in cui (*interruzione del senatore Tesauro*) riscontri una inosservanza dei doveri professionali? Riferire al consiglio dell'ordine. E vorrei dire che anche per gli abbienti oggi esiste una norma di questo tipo, perchè il magistrato, il giudice, il quale si accorge (*interruzione del senatore Tesauro*) che si è commessa una inosservanza dei doveri professionali da parte del difensore ha indubbiamente il potere di riferire al consiglio dell'ordine degli avvocati. Quindi la situazione resta identica, quindi la difesa resta uguale e nel caso dei non abbienti e nel caso degli abbienti. E allora noi non vediamo nè l'illegittimità nè addirittura, come ha detto il senatore Tesauro (nonostante tutto il rispetto per i suoi meriti professionali), l'incostituzionalità di questa norma la quale, a nostro modesto avviso, risponde meglio all'esigenza della tutela dei diritti dei non abbienti i quali si rivolgono alla giustizia per vederli riconosciuti. E quindi ci sembra giusto che in questo caso, data la natura dell'istituto, ci sia una particolare vigilanza, una particolare attenzione da parte del giudice sul modo di espletamento del mandato da parte del professionista

che, ripeto, sarà retribuito dallo Stato perchè esercita una funzione pubblica.

C A S S I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S I A N I . Una parola estremamente rapida per concludere questo che ha assunto il tono di un dibattito laddove doveva essere soltanto una manifestazione da rapportarsi a dichiarazioni di voto. Diceva il senatore Tesauro con l'autorevolezza che gli deriva dal nome e dalla sua attività consueta: la libertà della difesa è sacra. Io non credo che abbia detto cosa nuova per nessuno dei componenti di quest'Assemblea, ma particolarmente per coloro che sono comunque o pratici o teorici del diritto. La difesa è sacra, la difesa non si tocca e non s'incrina, collega senatore Tesauro. Gli è però che noi giudichiamo qui il nuovo istituto del patrocinio statale che non è patrocinio per tutti i cittadini ma è soltanto per i non abbienti. Si tratta di un disegno di legge che rivoluziona quella che oggi in Italia si chiama malamente la difesa di ufficio, cioè una finzione. Se la parola mi è consentita in quest'Aula solenne io direi che è una ignobile finzione. Questa è la realtà obiettiva, certa. Ecco il concetto rivoluzionario di questo disegno di legge.

La vigilanza? Naturalmente la vigilanza ne è la premessa. Dirò che essa è la premessa per la creazione del patrocinio statale per i non abbienti. Il giorno in cui la vigilanza non vi fosse, senatore Tesauro — e io mi auguro che lei abbia letto tutto quanto il testo del disegno di legge — cadrebbe interamente il disegno di legge che la Commissione ha lungamente dibattuto e approfondito. È lo Stato, ha detto il valoroso relatore senatore Bardi, che compensa l'opera dell'avvocato. Che cosa dice la norma votata dalla Commissione? Dice una cosa tanto diversa dalla norma che era proposta dal Governo e che è sembrato alla Commissione avesse un poco il sapore della sorveglianza dei carabinieri alle spalle del difensore. Questa è la sensazione che si è avuta da

parte della Commissione ed è per questo che la norma si è semplicizzata al massimo parlando di vigilanza da parte del magistrato il quale — mi sia consentita l'osservazione — è chiamato a liquidare il compenso. E a questa norma, si badi bene, non è legata alcuna sanzione, mentre nella norma proposta dal Governo era previsto il dovere della denuncia al consiglio dell'ordine. Cosa ben diversa. Ma come sarebbe concepibile in siffatta materia di non prevedere che il magistrato della causa abbia il potere di garantire la difesa del non abbiente? Si tratterà di chiamare il difensore assente o di ricordargli l'obbligo di presentare la comparsa, si tratterà più semplicemente di rinviare la causa perchè l'imputato non rimanga indifeso, si tratterà talvolta di investire della questione il consiglio dell'ordine. Diceva il testo proposto dal Governo: « I magistrati fanno rapporto ». Che altro vuol dire « fanno rapporto » se non che hanno il dovere della denuncia al consiglio dell'ordine? Una cosa ben diversa dalla norma così come essa è stata proposta dalla Commissione.

Mi pare che non vi sia altro da aggiungere; tutte queste cose meglio di me le ha dette il relatore. Credo pertanto che il Senato possa tranquillamente votare questo disegno di legge, che è un fatto di civiltà. Si tratta di un passo avanti che non deve essere contrastato. Votiamo il disegno di legge con la convinzione di rendere un grande servizio al nostro Paese. (*Vivissimi applausi. Moltissime congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura del testo del disegno di legge n. 323, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 1.

È istituito il patrocinio statale per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 2.

La Stato assume l'onere delle spese, dei diritti e degli onorari dei difensori, nonché dei consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai, e pubblici ufficiali, chiamati a prestare la loro opera in favore di una o più parti esercenti il diritto di difesa a mezzo del patrocinio statale.

Art. 3.

Il patrocinio statale dei non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

Art. 4.

Il magistrato davanti al quale il processo è pendente ha la vigilanza sulla difesa dei non abbienti.

Art. 5.

Presso ciascun tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti composta:

- 1) dal Presidente del tribunale, o da un magistrato, anche a riposo, da lui designato, che la presiede;
- 2) da un altro magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del tribunale;
- 3) da un avvocato o procuratore iscritto all'Albo dei procuratori da almeno 10 anni, designato dal Consiglio dell'ordine forense.

Un cancelliere o segretario designato dal Presidente del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti.

Art. 6.

Per i giudizi civili ed amministrativi l'ammissione al patrocinio statale è disposta

dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario deve aver luogo il giudizio.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private sono ammesse al patrocinio statale con decreto motivato del Presidente della Corte o del Tribunale o del Pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal Presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel caso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal Pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio statale per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

Per i procedimenti penali davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, articolo 9.

Art. 7.

L'ammissione al patrocinio statale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, e delle eventuali relative soprattasse secondo le leggi vigenti e i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere, il rilascio pure gratuito di copie, necessari per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio, l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'ammontare a debito dei diritti di competenze, onorari o vacanze loro spettanti;

4) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti a funzionari pubblici in relazione alle cause o affari di cui sopra, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in pubblicazioni legali, in forza di provvedimento dello organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

Art. 8.

Gli effetti della ammissione per una determinata causa o affare, si estendono a tutti gli atti che vi si riferiscono, di volontaria giurisdizione, amministrativi, o di altro genere.

Art. 9.

L'ammissione all'esercizio del patrocinio statale di cui all'articolo 1 vale per ogni stadio e grado del giudizio.

Art. 10.

Sono ammessi alla difesa tutti coloro, compresi gli stranieri, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo seguente e le persone giuridiche che abbiano per scopo esclusivo o prevalente la beneficenza, l'assistenza e l'istruzione dei non abbienti.

Art. 11.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

- 1) lo stato di non abbienza;
- 2) la non manifesta infondatezza della causa o affare.

Si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare e, limitatamente alle controversie individuali di lavoro, previdenziali ed agrarie, anche chi è iscritto nei ruoli di detta imposta, per un reddito non superiore a lire 2 milioni.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1) del primo comma.

Art. 12.

In materia civile ed amministrativa chi vuol ottenere l'ammissione al patrocinio statale deve farne domanda con ricorso in carta semplice diretto al Presidente della competente Commissione.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare la sua domanda o difesa.

Esso deve essere sottoscritto dalla parte e corredato dei documenti giustificativi della non abbienza e di quelli concernenti il merito.

Il ricorso, sempre corredato dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposto anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto il processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato o le parti private che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbalizzata, di avvalersi del patrocinio statale, devono produrre al magistrato competente ai sensi dell'articolo 6 la certificazione tributaria relativa all'imposta complementare di cui all'articolo 11.

Nelle cause di competenza del conciliatore, il ricorso per l'ammissione al patrocinio statale, corredato dei documenti giustificativi di cui al terzo comma, è proposto, anche verbalmente, davanti al conciliatore medesimo.

Art. 13.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora

ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato che emanò il decreto di ammissione la revoca di questa.

La Commissione o il magistrato competente provvedono con decreto motivato.

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del tribunale o dell'ufficio del conciliatore comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbenza.

Art. 14.

La Commissione di cui all'articolo 5 si riunisce su convocazione del Presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione, che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.

Art. 15.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte d'appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Qualora l'istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina.

Questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte, con decreto non impugnabile.

Art. 16.

La corrispondenza della Commissione di cui all'articolo 5 con i pubblici uffici ha luogo in franchigia postale.

I pubblici uffici debbono rilasciare, in carta libera, copie, certificati e documenti relativi alla causa o affare del non abbeniente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono richiesti, ed i medesimi devono recare l'indicazione del nome delle parti, del richiedente, e la data del decreto di ammissione al patrocinio statale.

Art. 17.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbenienti, non possono recusare l'incarico senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione o dal magistrato competente.

Art. 18.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e rimosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbeniente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 19.

Art. 19.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quadruplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito, con divieto di accollarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

Art. 20.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 19.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 18 alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta o ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Se il provvedimento che definisce il giudizio in cui vi è stata ammissione alla difesa non è stato notificato a cura delle parti, la notificazione sarà effettuata, nel solo dispositivo, a cura del cancelliere competente alla riscossione decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito di tale notificazione il provvedimento diventa esecutivo unicamente ai fini della riscossione delle tasse, diritti, spese e onorari prenotati a debito.

Art. 22.

La liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti al difensore del non abbiente, nonché ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la causa o l'affare.

Art. 23.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio statale:

1) le sentenze e gli atti indicati nella parte seconda della tariffa allegato A annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile ed amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della

natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

Art. 24.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

Art. 25.

L'ammissione al gratuito patrocinio, deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

Art. 26.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1971, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 323 resta assorbito il disegno di legge numero 657, di iniziativa del senatore Tropeano e di altri senatori.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , Segretario:

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'interno.* — L'interrogante, con riferimento all'aggressione teppistica di cui è rimasto vittima il professor Raffaele Spongano, titolare della cattedra di italiano nell'Università degli studi di Bologna, in data 9 marzo 1971, per avere doverosamente respinto le assurde minacce mossegli da un gruppo di una trentina di studenti, che si dice aderenti a « Potere operaio », a « Lotta continua » ed a « Il manifesto », i quali gli intimavano di trasformare due votazioni insufficienti date a due studentesse in votazioni massime, chiede di conoscere se il Governo non ritenga, posta fine alle deplorazioni che, perdurando nel tempo senza alcun conseguente seguito, finiscono per rafforzare le attività illecite di minoranze sconsiderate, di dare disposizioni affinché quanti di competenza provvedano alla più rigorosa applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari che presiedono alla vita universitaria, al fine di prevenire, ed in ogni modo sanzionare, ogni azione illecita che venisse tentata o commessa.

Quanto sopra si chiede sia per la salvaguardia dei diritti fondamentali ed irrinunciabili

bili di libertà, che da secoli accompagnano l'ordinamento universitario e che non possono essere messi in crisi da minoranze non certo qualificabili ideologicamente come estremiste, ma per la realtà dei fatti soltanto come teppiste, sia per la doverosa tutela di quanti, docenti e studenti, partecipano democraticamente e con dignità di intenti alla vita universitaria. (int. or. - 2197)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Con riferimento alla sospensione di oltre 4.300 dipendenti della fabbrica dell'« Autobianchi » di Desio per continue violenze contro i lavoratori e contro la produzione, con la grave aggressione di due dirigenti, il ragioniere Riccardo Briigliadori, di 46 anni, ed il ragioniere Filippo D'Errico, di 31 anni, ricoverati con prognosi riservata all'ospedale di Desio, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti abbia preso il Governo per garantire sia la dialettica sindacale sia la libertà di lavoro. (int. or. - 2198)

NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FIORENTINO, FILETTI, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla nota manifestazione indetta a Venezia domenica 7 marzo 1971, con scioperi articolati di mezzi pubblici, concentrazioni politiche e comizi, conclusasi con la distruzione della sede provinciale della federazione del MSI, con il pretesto della presenza a Venezia dell'onorevole Almirante, gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo ritenga di dover promuovere l'applicazione, nei confronti dei partiti che a Venezia e a Portogruaro hanno creato un clima di tensione, di violenza, di discriminazione e di odio, dell'ordine del giorno approvato dalla Assemblea del Senato, solennemente, il 26 febbraio 1971. (int. or. - 2199)

ANDERLINI, ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei responsabili delle forze di polizia, i quali,

nel primo pomeriggio di oggi, 10 marzo 1971, hanno compiuto una brutale ed immotivata aggressione nei confronti di un gruppo di giovani democristiani che, nell'ambito delle manifestazioni indette dalla Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, pacificamente manifestavano in Largo Argentina a Roma.

E da sottolineare che la serie di manifestazioni prospettate dalla Lega era già stata sensibilmente ed immotivatamente mutilata dalle decisioni della Questura di Roma, che nella mattinata di oggi era stata perfino vietata la distribuzione di volantini fuori di Piazza Navona e che i manifestanti tenevano, senza ombra di equivoco, un atteggiamento pacifico e non erano in nessun modo di intralcio al traffico, nè è desumibile da alcun elemento che essi potessero turbare l'ordine pubblico. (int. or. - 2200)

ANTONICELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza, e se può accertarne il fondamento di verità, della notizia diffusa nella città di Torino secondo la quale la proprietà del quotidiano « La Stampa » è in procinto di acquistare la « Gazzetta del Popolo », quale è il giudizio del Governo in merito e quale passo esso intende compiere per ovviare ad un'ennesima operazione di concentrazione monopolistica, che ormai è giunta in tutto il Paese a minacciare la soffocazione della dialettica delle libere opinioni.

Il Governo ha più volte promesso un intervento appunto con la finalità di mantenere viva tale dialettica, ma è grave che nulla abbia fatto finora secondo l'urgente necessità.

Tanto più manifesta è la gravità del caso in una grande metropoli qual è Torino, preoccupata di essere messa nella condizione di non avere altri organi di informazione se non quelli dipendenti da un monopolio industriale. (int. or. - 2201)

VERONESI, ROBBA, PALUMBO, ARENA, FINIZZI, GERMANO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non intendano, nell'attesa che un'inchiesta approfondita faccia luce sugli inqua-

lificabili episodi avvenuti in alcuni istituti per l'infanzia, dipendenti o no dall'ONMI, provvedere affinché vengano disposti, da parte di tutte le competenti autorità, immediati, precisi ed accurati controlli, nonché opportuni e tempestivi interventi, in modo da garantire che fatti del genere di quelli verificatisi non abbiano assolutamente a ripetersi. (int. or. - 2202)

BRAMBILLA, BONAZZOLA RUHL Valeria, MARIS, VENANZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato del clima di violenza e di provocazione instaurato dalla direzione della « Autobianchi » di Desio (Milano), reso ancora più rovente dalla proclamazione della « serrata » che colpisce 4.000 lavoratori, e se intende urgentemente intervenire perchè sia posto termine agli atti inconsulti e persecutori nei confronti degli operai e perchè sia favorito uno sbocco positivo alla vertenza, in corso ormai da oltre cinque mesi. (int. or. - 2203)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

VERONESI, PERRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Gli interroganti, lette le dichiarazioni rese dal Magistrato del Po per cui « il fiume Secchia in piena darebbe un livello di acque superiore di qualche metro alla città di Modena », imponendo un urgente rinforzo delle arginature, delle quali sarebbe da temersi la rottura, chiedono di conoscere se sia stato predisposto un piano organico d'intervento per il regolamento del fiume Secchia da monte a Modena e, in caso negativo, se non si ritenga di predisporlo per dargli prontamente attuazione. (int. scr. - 4878)

CASSIANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quale significato intendono dare e quali conseguenze intendono trarre dall'ordine del giorno con il quale il Consiglio nazionale delle ricerche,

attraverso la Commissione di studio per la conservazione della natura e delle sue risorse, disapprova i vari progetti stradali e funiviari interessanti il massiccio del Pollino, in Lucania-Calabria, per un importo di molti miliardi di lire.

L'ordine del giorno del Consiglio nazionale delle ricerche acquista rilievo specifico perchè invita gli enti interessati a soprassedere immediatamente alla costruzione di nuove strutture, in attesa delle risultanze dello studio in elaborazione per il piano territoriale di assetto naturalistico e socio-economico di quella specifica zona.

A parte la nebulosità dell'idea e la difficoltà di immaginarne la traduzione nel fatto in un territorio di centinaia di migliaia di ettari, è da rilevare con profonda amarezza la mancanza assoluta di ogni seria intesa programmatica tra organi competenti in siffatta materia come in altre, così che, mentre si lamenta la mancata attuazione delle opere a distanza di anni dalla legge che prevede la creazione del Parco nazionale della Calabria (2 aprile 1968), un organo autorevole come il Consiglio nazionale delle ricerche scopre improvvisamente l'insorgere di un pericolo in atto e lo denuncia agli organi competenti. (int. scr. - 4879)

BELOTTI, SEGNANA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per richiamare alla loro considerazione la situazione di grave precarietà in cui versa il settore della meccanizzazione agricola a causa del finora mancato finanziamento, di lire 21 miliardi, previsto per il 1970 dal « piano verde n. 2 » (legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 45), situazione resa ancora più preoccupante dal fatto che, venuto a scadere con il 31 dicembre 1970 il predetto piano, rimane operante per il finanziamento degli acquisti di macchine agricole il solo fondo di rotazione istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949 (piano Fanfani).

Urgono, pertanto, e non solo a giudizio degli interroganti:

1) il sollecito stanziamento dei 21 miliardi di lire previsto per il 1970, in aumento del modesto fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

2) il sollecito varo del nuovo « piano verde » (richiesto con ordine del giorno presentato dal primo degli interroganti, in unione a molti colleghi, accolto dal Governo e votato dal Senato in sede di discussione della conversione in legge del recente decreto anticongiunturale) o, quanto meno, di una legge-ponte di collegamento tra il « piano verde » scaduto e le nuove provvidenze assolutamente indispensabili. (int. scr. - 4880)

ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il consiglio d'amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Teramo, nel concedere l'assegno speciale previsto dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, a tutti gli insegnanti tecnico-pratici, abbia commesso una grave discriminazione escludendo dal beneficio unicamente il perito agrario Francesco Di Cecco, docente nella scuola coordinata di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Nel caso l'ingiustizia lamentata risultasse fondata, l'interrogante chiede quali misure il Ministro intenda adottare affinché anche al Di Cecco venga riconosciuto il diritto a percepire la predetta indennità, con i relativi arretrati, a decorrere dall'anno scolastico 1966-67, così come è stato riconosciuto per gli altri insegnanti. (int. scr. - 4881)

ALBANESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi e si intendono attuare in ordine ai gravi episodi che si sono verificati negli ultimi tempi a Palermo.

Nelle prime ore di martedì 9 marzo 1971, alle ore 2,45, un metronotte, per caso e fortunatamente, è riuscito a spegnere la miccia accesa di una bomba di quattro chilogrammi di peso posta dinanzi alla sede della sezione « Matteotti » del PSI in Via Siracusa.

Già nella notte di S. Silvestro Palermo era stata teatro di altra tentata azione terroristica, quando ben 80 candelotti di dinamite sono stati ritrovati in quattro edifici pubblici.

Non vi è dubbio che si tratta di deliberata ed organizzata azione messa in atto da forze reazionarie ed eversive contro edifici

pubblici e contro una sezione di un partito popolare come il PSI, azione mirante a provocare, con la violenza, un clima di tensione atto a turbare la coscienza democratica dei cittadini e dei lavoratori. (int. scr. - 4882)

VERONESI, ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se l'autorizzazione ad istituire e ad esercitare asili-nido, o altri luoghi di custodia di bambini in tenera età, possa essere concessa, oltrechè ad istituzioni pubbliche ed aziendali, anche ad imprese private, e, in particolare, a quali condizioni e vincoli. (int. scr. - 4883)

VERONESI, FINIZZI, PALUMBO, ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere i nominativi degli istituti di assistenza per minori a carico dei quali siano stati elevati procedimenti penali per omissioni e deviazioni nell'espletamento dei compiti istituzionali, dal 1961 alla data odierna. (int. scr. - 4884)

VERONESI, PALUMBO, ARENA, FINIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i nominativi degli istituti di assistenza per minori debitamente autorizzati alla data del 31 dicembre 1970, con ogni relativa più opportuna indicazione per territorio, rappresentanza, minori assistiti e quanto altro di pubblico interesse. (int. scr. - 4885)

VERONESI, PALUMBO, ARENA, FINIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le relazioni ministeriali rese dal 1960 ad oggi sul problema dell'assistenza all'infanzia e sulla situazione degli istituti di assistenza per minori. (int. scr. - 4886)

CORRIAS Efisio. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio creato su tutta la linea ferrata sarda, ed in particolare sul tratto Macomer-Cagliari,

dalla disorganizzazione nel servizio, per motivi più o meno plausibili, che determina fortissimi ritardi giornalieri per tutti i treni, con gravissimo danno per gli studenti ed i lavoratori che debbono raggiungere in un « certo orario » le sedi di studio e di lavoro.

Da molti mesi a questa parte anche i treni più celeri fanno registrare giornalmente ritardi elevati e per lo più inspiegabili, sicchè studenti perdono regolarmente le lezioni ed operai arrivano in ritardo al posto di lavoro, con gravi pregiudizi economici nella loro attività ed in quella dell'azienda, mentre cittadini sono costretti a perdere coincidenze e quindi occasione di incontri o di visite necessarie ad uffici pubblici.

Nel sottolineare tale stato di cose, che viene aggravato dalla circostanza che i treni — composti spesso di vetture vetuste e sconquassate — impiegano 4 ore per percorrere appena 200 chilometri, l'interrogante desidera avere notizia dei provvedimenti che il Ministro intende adottare onde evitare ulteriori maggiori malcontenti che potrebbero far precipitare una situazione già satura di forti tensioni. (int. scr. - 4887)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

LIMONI, Segretario:

int. scr. - 4427 del senatore Murmura, al Ministro della sanità.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 marzo 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la

seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e **DE ZAN.** — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari